

1^a SERIE SPECIALE.

DIREZIONE EDIZIONE
SETTORE SVILUPPO
CON I MEZZI DI COMMERCIAZIONE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 134° — Numero 49

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° dicembre 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERBI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 406. Sentenza 5-23 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Bollo (imposta di) - Rimborso - Esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 33, ultimo comma)

Pag. 9

N. 407. Sentenza 5-23 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Titoli di credito - Assegno bancario - Disciplina sanzionatoria - Previsione che la prova dell'avvenuto pagamento debba essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento, ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato - Irragionevolezza del limite alla prova - Vulnerazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale - Inammissibilità.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 8, terzo comma, e 11, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma)

» 11

N. 408. Sentenza 5-23 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Amministrazione civile del Ministero dell'interno - Concorsi - Esclusione dalla partecipazione dei destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero condannati a pena detentiva per reati non colposi o sottoposti a misure di prevenzione - Potere di valutazione da parte dell'amministrazione interessata, ai fini dell'ammissione al concorso, della riabilitazione conseguita dal candidato - Mancata previsione - Irragionevolezza - Contrasto col perseguimento della finalità della rieducazione, del recupero morale e sociale del condannato e del suo reinserimento nella vita civile - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, art. 12)

» 14

N. 409. Sentenza 5-23 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Edilizia residenziale pubblica - Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto - Direttive per il programma di edilizia residenziale pubblica (biennio 1988-89) - Deliberazione CIPE del 28 giugno 1990 - Mezzogiorno d'Italia - Riserva del 70% dei fondi costituiti dalle «quote residue» dei contributi GESCAL - Disposizione eccezionale e di deroga alla disciplina comune di settore - Interpretazione nel senso di una restrizione dell'ambito temporale di applicazione - Non fondatezza di cui in motivazione.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 22, secondo comma, terzo periodo).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 18

N. 410. Sentenza 5-23 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Impossibilità di applicazione in via analogica del procedimento di reclamo avverso i provvedimenti di sorveglianza particolare con esclusione di qualsiasi tipo di tutela giurisdizionale - Assenza di un controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento - Richiamo alla sentenza n. 349/1993 della Corte - Provvedimenti applicativi certamente sindacabili dal giudice ordinario - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma)

Pag. 22

N. 411. Sentenza 12-23 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Imposte in genere - Regione Sicilia - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Acquisizione e versamento alla tesoreria provinciale dello Stato dell'87,40 per cento del gettito dovuto dalle società di persone ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394 - Modalità di versamento a mezzo di delega alle aziende di credito - Richiamo alla sentenza della Corte n. 362/1993 - Difetto dell'apposita clausola di destinazione a particolari finalità dell'imposta istituita - Non spettanza allo Stato - Annullamento perché illegittimo dell'art. 4, secondo comma, lettere a) e b), del decreto del Ministro delle finanze 17 dicembre 1992

» 25

N. 412. Sentenza 12-23 novembre 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzione da Stato e regione.

Regione - Finanza regionale - Regione Valle d'Aosta - Conto corrente intestato alla regione presso la Tesoreria dello Stato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia di norme sulla Tesoreria unica - Non incidenza sull'autonomia finanziaria della regione (cfr. sentenze nn. 132/1993, 61/1987 e ordinanza n. 759/1988) - Richiesta della regione di disposizione della chiusura del conto - Reiezione - Spettanza allo Stato e per esso al Ministro del tesoro

» 29

N. 413. Ordinanza 5-23 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Farmacie - Corrispettivi per la vendita delle specialità medicinali in regime di assistenza diretta - Trattenuta di quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets - Analoga questione già ritenuta non fondata dalla Corte (sentenza n. 102/1993) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 279 e 302 del 1993) - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 32

N. 414. Ordinanza 12-23 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Indennità - Criteri di determinazione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 283/1993) con riferimento ad analoghe fattispecie - Manifesta infondatezza e manifesta inammissibilità.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, artt. 5-bis, primo comma, u.p., 2 e 5, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359; d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, artt. 5-bis, primo comma, 6 e 7).

(Cost., artt. 3, 24 e 42, terzo comma)

» 33

N. 415. Ordinanza 12-23 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Stupefacenti - Obbligo di notificazione al tossicodipendente della contestazione dell'avvenuto consumo di sostanze stupefacenti - Misure alternative al programma terapeutico e socio-riabilitativo - Insufficiente determinatezza della sanzione amministrativa - Prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività - Applicazione di attenuanti - Trattamento differenziato in materia di tossicodipendenze - Mancata previsione dell'applicazione di attenuanti - Irragionevole compressione del diritto di difesa - Incongruenza delle pene rispetto alle condotte sanzionate - Dose media giornaliera - Criteri di determinazione - Discrezionalità - Abrogazione di numerose norme relative alla disciplina in materia di tossicodipendenze in esito al referendum indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993 - *Ius superveniens* richiedente riesame della rilevanza delle questioni di costituzionalità - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 75 e 76; legge 26 febbraio 1990, n. 162, art. 16)

Pag. 36

N. 416. Sentenza 15-25 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Regione Calabria - Commissioni giudicatrici nelle selezioni per l'avanzamento a dirigente di seconda qualifica - Mancata previsione di membri esperti dotati di specifiche competenze culturali e/o tecniche rispetto alle materie previste nelle selezioni concorsuali - Violazioni del criterio di imparzialità in materia di organizzazione dell'azione amministrativa in materia concorsuale - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Calabria 5 maggio 1990, n. 55, art. 5)

» 39

N. 417. Sentenza 15-25 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Turismo - Regione Puglia - Centro turistico studentesco - Benefici di servizi turistici agevolati - Erogazione ai soci iscritti da più di tre mesi - Ragionevolezza del potere discrezionale affidato al legislatore regionale in ordine alla fissazione dei «requisiti minimi omogenei» - Non incidenza sul contenuto essenziale e tipico della libertà di associazione - Non fondatezza.

(Legge regione Puglia 11 dicembre 1984, n. 52, art. 14, primo comma, u.p.).

(Cost., artt. 3, 18 e 117)

» 43

N. 418. Sentenza 15-25 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Notifica al difensore dell'indagato dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio fissata in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione avanzata dal p.m. - Mancata previsione - Necessità di una lettura coordinata degli artt. 409 e 127 del c.p.p. e degli artt. 61 e 99 stesso codice - Ricomprensione del difensore dell'indagato nel novero dei destinatari dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.P.P., art. 409, secondo comma, in riferimento all'art. 24 della Costituzione)

» 47

N. 419. Sentenza 15-25 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (rapporto di) - SO.GE.SI. S.p.a. - Gestione esattoriale delle imposte dirette - Equiparazione tra i compartecipi di impresa familiare di esattoria ed i titolari o i dipendenti delle imprese esattoriali costituite in altre forme giuridiche - Mancata previsione - Diversità delle discipline corrispondente a situazioni obiettivamente differenziate - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge regione Sicilia 21 agosto 1984, n. 55, artt. 5 e 6).

(Cost., artt. 3 e 4)

» 50

n. 420. Ordinanza 5-25 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (rapporto di) - Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - Funzione di revisore dei conti - Prestazione a titolo gratuito - Situazione certamente non raffrontabile con il regime previsto per il collegio dei revisori dei conti della Cassa depositi e prestiti - Ragionevolezza - Richiamo alla sentenza della Corte n. 314/1987 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, art. 17, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

Pag. 53

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 73. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 novembre 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Provincia di Bolzano - Impiego pubblico - Disciplina del rapporto di lavoro del personale della provincia - Mancata previsione: a) dell'applicazione a detti rapporti delle norme civilistiche (sezione seconda e terza, capo primo, titolo secondo del quinto libro del c.c. e leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa); b) dell'affidamento ai dirigenti della gestione delle risorse finanziarie; c) della trasmissione di copia dei contratti collettivi al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro; d) della facoltà di avvalersi dell'attività di rappresentanza e assistenza dell'Agenzia per le relazioni sindacali; e) della composizione della delegazione di parte pubblica e di parte sindacale; f) della disciplina della incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività nonché dei casi di divieto di cumulo tra impieghi ed incarichi pubblici; g) della verifica dei risultati dell'azione amministrativa; h) dell'abolizione dei trattamenti economici accessori non collegati alla produttività o allo svolgimento effettivo di attività disagiate, pericolose o dannose alla salute; i) del divieto di procedere a nuove assunzioni in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche; l) del periodo di sette anni di effettiva permanenza nella sede di prima sistemazione, della mobilità d'ufficio per il personale eccedente che non accetti la mobilità volontaria e il collocamento in disponibilità; m) del transito dei dipendenti degli enti pubblici a società private nel caso di trasferimento alle stesse delle funzioni di detti enti pubblici; n) dell'assunzione per chiamata numerica degli iscritti nella lista di collocamento e dell'attuazione delle pari opportunità, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 - Violazione di norme giuridiche dell'ordinamento dello Stato contenute nel d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

(Legge provincia di Bolzano 3 luglio 1959, n. 6, e successive leggi di modifica e integrazione 3 ottobre 1991, n. 27 e 16 ottobre 1992, n. 36).

(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 11, in relazione all'art. 4)

» 55

n. 74. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 novembre 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Provincia di Trento - Impiego pubblico - Disciplina del rapporto di lavoro del personale della provincia - Mancata previsione: a) dell'applicazione a detti rapporti delle norme civilistiche (sezione seconda e terza, capo primo, titolo secondo del quinto libro del c.c. e leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa); b) dell'affidamento ai dirigenti della gestione delle risorse finanziarie; c) della trasmissione di copia dei contratti collettivi al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro; d) della facoltà di avvalersi dell'attività di rappresentanza e assistenza dell'Agenzia per le relazioni sindacali; e) della composizione della delegazione di parte pubblica e di parte sindacale; f) della disciplina della incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività nonché dei casi di divieto di cumulo tra impieghi ed incarichi pubblici; g) della verifica dei risultati dell'azione amministrativa; h) dell'abolizione dei trattamenti economici accessori non collegati alla produttività o allo svolgimento effettivo di attività disagiate, pericolose o dannose alla salute; i) del divieto di procedere a nuove assunzioni in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche; l) del periodo di sette anni di effettiva permanenza nella sede di prima sistemazione, della mobilità d'ufficio per il personale eccedente che non accetti la mobilità volontaria e il collocamento in disponibilità; m) del transito dei dipendenti degli enti pubblici a società private nel caso di trasferimento alle stesse delle funzioni di detti enti pubblici; n) dell'assunzione per chiamata numerica degli iscritti nella lista di collocamento e dell'attuazione delle pari opportunità, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 - Violazione di norme giuridiche dell'ordinamento dello Stato contenute nel d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

(Legge provincia di Trento 29 aprile 1983, n. 12, e successive leggi di modifica ed integrazione 30 marzo 1989, n. 1, 23 febbraio 1990, n. 6 e 24 gennaio 1992, n. 5).

(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 11, in relazione all'art. 4)

» 57

8. 75. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 novembre 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Trentino-Alto Adige - Impiego pubblico - Disciplina del rapporto di lavoro del personale della regione

- Mancata previsione: *a*) dell'applicazione a detti rapporti delle norme civilistiche (sezione seconda e terza, capo primo, titolo secondo del quinto libro del c.c. e leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa); *b*) dell'affidamento ai dirigenti della gestione delle risorse finanziarie; *c*) della trasmissione di copia dei contratti collettivi al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro; *d*) della facoltà di avvalersi dell'attività di rappresentanza e assistenza dell'Agenzia per le relazioni sindacali; *e*) della composizione della delegazione di parte pubblica e di parte sindacale; *f*) della disciplina della incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività nonché dei casi di divieto di cumulo tra impieghi ed incarichi pubblici; *g*) della verifica dei risultati dell'azione amministrativa; *h*) dell'abolizione dei trattamenti economici accessori non collegati alla produttività o allo svolgimento effettivo di attività disagiate, pericolose o dannose alla salute; *i*) del divieto di procedere a nuove assunzioni in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche; *l*) del periodo di sette anni di effettiva permanenza nella sede di prima sistemazione, della mobilità d'ufficio per il personale eccedente che non accetti la mobilità volontaria e il collocamento in disponibilità; *m*) del transito dei dipendenti degli enti pubblici a società private nel caso di trasferimento alle stesse delle funzioni di detti enti pubblici; *n*) dell'assunzione per chiamata numerica degli iscritti nella lista di collocamento e dell'attuazione delle pari opportunità, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 - Violazione di norme giuridiche dell'ordinamento dello Stato contenute nel d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

(Legge regione Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15, e successive leggi di modifica ed integrazine 11 giugno 1987, n. 5 e 21 febbraio 1991, n. 5).

(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 4) . .

Pag. 60

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 406

Sentenza 5-23 novembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Bollo (imposta di) - Rimborso - Esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 33, ultimo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648 (*rectius* 642) (Disciplina dell'imposta di bollo), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1992 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. Superbox e l'Amministrazione delle Finanze, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

I. — Il Tribunale di Bologna — nel corso di un giudizio avente ad oggetto rimborsi d'imposte di bollo corrisposte mediante «visto per bollo», nel corso del quale era stata eccepita l'inammissibilità delle domande, per non essere state previamente e tempestivamente impugnate le decisioni negative dell'intendenza di finanza — con ordinanza 24 novembre 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648 (*rectius* 642), nella parte in cui subordina l'esperimento dell'azione giudiziaria per il rimborso dell'imposta di bollo, al previo ricorso al ministero delle finanze.

Nell'ordinanza si osserva che, a norma dell'art. 33, primo comma, le controversie riguardanti le imposte di bollo e relative soprattasse sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza, con provvedimento avverso il quale è dato ricorso al ministero delle finanze se l'ammontare controverso delle imposte e soprattasse supera le centomila lire. Avverso la decisione definitiva del ricorso è promovibile l'azione giudiziaria e, solo qualora entro centottanta giorni dalla presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.

Secondo il giudice remittente, in base al citato art. 33, anche ove la controversia riguardi un rimborso d'imposta, nel caso in cui la richiesta non sia accolta dall'intendenza di finanza, il contribuente ha l'onere di proporre ricorso al ministero delle finanze entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento reiettivo e solo dopo la notifica della decisione ministeriale, ovvero dopo il decorso di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che intervenga tale notifica, può accedere alla tutela giurisdizionale.

Ciò contrasterebbe con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, essendo impedito all'interessato di avvalersi del diritto di difesa garantito dall'art. 24, nonché della tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A. garantita dall'art. 113, senza avere prima percorso la via amministrativa. Inoltre, tale disciplina concreterebbe una violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto il contribuente, sussistendo i requisiti per la restituzione, verrebbe a trovarsi inserito in un rapporto paritario nei confronti dell'amministrazione, nell'ambito del quale sarebbe irragionevolmente compresso il suo diritto alla tutela giurisdizionale.

Dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del consiglio dei ministri, per cui la causa è stata fissata per l'esame in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Considerato in diritto

1. La Corte è chiamata a decidere se l'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 — nella parte in cui subordina l'esperimento dell'azione giudiziaria per il rimborso dell'imposta di bollo, al previo ricorso gerarchico al ministero delle finanze — violi: *a)* gli artt. 24 e 113 della Costituzione, impedendo l'esperimento dell'azione giudiziaria sino alla notificazione del provvedimento ministeriale ovvero, in mancanza, per centottanta giorni dalla proposizione del ricorso; *b)* l'art. 3 della Costituzione, perché la posizione paritaria del privato e dell'Amministrazione nel rapporto attinente al rimborso d'imposta, non giustifica la necessità del previo esperimento del ricorso gerarchico.

2. — La questione è fondata.

Va premesso che l'art. 37 del d.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce che la restituzione delle imposte corrisposte in modo virtuale e delle relative soprattasse deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale, né è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti: *a)* di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari; *b)* di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo. In tali casi la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intendenza di finanza, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera *a)*, e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera *b)*.

A norma dell'art. 33, comma primo, dello stesso d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, le controversie riguardanti l'applicazione delle imposte di bollo e delle relative soprattasse sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato, avverso il quale è dato ricorso al ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se l'ammontare controverso delle imposte e soprattasse supera centomila lire. Avverso il provvedimento ministeriale, che decide il ricorso, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. L'azione è del pari esperibile qualora, entro centottanta giorni dalla data di presentazione, il ricorso non sia stato deciso (art. 33, ultimo comma).

Il giudice *a quo* ritiene che tale normativa si applica anche in materia di rimborsi d'imposta, con la conseguenza che, in caso di diniego del rimborso, ove sia trascorso il termine per ricorrere in via amministrativa senza proporre il ricorso, è preclusa la possibilità di esperire l'azione giudiziaria.

Questa Corte ha costantemente affermato (cfr. da ultimo le sentenze n. 154 del 1992; n. 15 del 1991; n. 470 del 1990; n. 530 del 1989) che gli artt. 24 e 113 della Costituzione non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, la quale può essere differita ad un momento successivo ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia. Tuttavia, anche nel concorso di queste circostanze, il legislatore è sempre tenuto ad osservare il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, in conformità al principio della piena attuazione della garanzia stabilita dalle suddette norme costituzionali.

In coerenza con tali premesse sono state dichiarate illegittime disposizioni che comportavano compressioni del diritto di azione, ostacolandone l'esercizio, in particolare comminando la sanzione della decadenza in relazione al mancato esperimento di ricorsi amministrativi (cfr., specificamente, le sentenze n. 15 del 1991 e n. 530 del 1989).

Circa la fattispecie, oggetto di esame, deve affermarsi, quindi, che la previsione, in materia di rimborsi dell'imposta di bollo, della decadenza dall'azione giudiziaria in conseguenza della mancata proposizione del ricorso amministrativo, si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione. Inoltre, vertendosi in materia di rimborsi su accertamenti documentali, una volta che questi siano stati compiuti con esito negativo, non si profilano esigenze che possano giustificare il differimento dell'esperibilità dell'azione giudiziaria.

Ne discende che l'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 va dichiarato illegittimo, per il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi d'imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria, anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi d'imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1182

N. 407

Sentenza 5-23 novembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Titoli di credito - Assegno bancario - Disciplina sanzionatoria - Previsione che la prova dell'avvenuto pagamento debba essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento, ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato - Irragionevolezza del limite alla prova - Vulnerazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale - Inammissibilità.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 8, terzo comma, e 11, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, terzo comma, e 11, primo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1992 dal Pretore di Varese nel procedimento penale a carico di Schiaffi Claudio, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

1. Nel corso di un giudizio penale innanzi al Pretore di Varese nei confronti di Schialfi Claudio, imputato del reato di cui agli artt. 81 c. p. e 116, comma 1, n. 2, r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, per avere emesso quattro assegni bancari dell'importo complessivo di 33.788.000, senza che presso la relativa banca trattaria esistessero i relativi fondi, il difensore, dopo l'apertura del dibattimento, chiedeva l'ammissione della testimonianza delle persone indicate nella lista per provare l'avvenuto pagamento, tempestivo e completo, di quanto richiesto dalla legge n. 386 del 1990 al fine della improcedibilità del reato. Prima di provvedere in ordine a tale richiesta il Pretore, a seguito di eccezione del Pubblico Ministero, ha sollevato, con ordinanza del 16 ottobre 1992, questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 8, terzo comma, e 11, primo comma, della citata legge 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) nella parte in cui prevedono che la prova dell'avvenuto pagamento debba essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato.

Ritiene il giudice rimettente che le norme censurate nel prescrivere in via esclusiva una determinata prova documentale della causa di improcedibilità del reato, così introducendo un vero e proprio limite probatorio (prevalente, per il criterio della specialità, sulla ordinaria disciplina, peraltro precedente, delle prove nel processo penale) — confliggano con gli artt. 3 e 24, comma 2, della Costituzione.

Infatti l'esistenza di un limite non superabile alla dimostrabilità di un fatto storico, quale l'avvenuto pagamento degli assegni, che impedisce in concreto l'inizio o il proseguimento dell'azione penale, compromette il diritto di difesa dell'imputato. Né pare giustificato al giudice rimettente che venga impedito all'imputato di valersi di uno strumento probatorio, quale è quello della testimonianza, solo perché è addebitato un reato previsto dalla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, mentre in generale, per tutti gli altri reati, l'imputato può usufruire degli ordinari mezzi di prova.

2. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione di costituzionalità atteso che il limite probatorio, previsto dalle norme censurate, persegue la finalità di garantire il rigoroso accertamento della condizione cui è subordinata la procedibilità del reato; inoltre non viola il diritto di difesa, né appare irragionevole in quanto non è previsto in relazione all'accertamento del fatto costitutivo del reato (rispetto al quale il pagamento in questione è del tutto irrilevante), bensì in funzione della applicabilità di una specifica condizione di procedibilità. L'esclusione della prova testimoniale risponde poi all'esigenza di semplificazione, celerità e certezza dell'accertamento, da un lato evitando il ricorso a persone compiacenti e dall'altro assicurando la certezza della data, elemento essenziale ai fini della ricorrenza della condizione in questione.

Considerato in diritto

1. È stata sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2, della Costituzione degli artt. 8, terzo comma, e 11, primo comma, legge 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) nella parte in cui prevedono che la prova dell'avvenuto pagamento dell'importo dell'assegno bancario (e degli accessori) debba essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato per sospetta violazione:

del diritto di difesa giacché l'imputato non può dimostrárne altrimenti (se non mediante la suddetta prova documentale) l'esistenza di un fatto storico (l'avvenuto pagamento) che impedisce in concreto l'inizio o il proseguimento dell'azione penale;

del principio di eguaglianza in ragione della disciplina ingiustificatamente deteriore (sotto il profilo della limitazione del diritto alla prova) prevista solo per l'ipotesi di reato di emissione di assegno bancario senza provvista rispetto alla generalità degli altri reati.

2. Va premesso che come già questa Corte ha avuto modo di sottolineare (sent. n. 32 del 1992) - la nuova normativa sanzionatoria degli assegni bancari, introdotta con la legge n. 386/90, prevede una speciale causa di improcedibilità dell'azione penale (o di improseguibilità della stessa, ove già iniziata) sia nella disciplina transitoria, che in quella a regime. Infatti, rispettivamente, l'art. 11, comma 1, prevede che per i reati commessi prima della data di entrata in vigore della legge stessa non si proceda ove sia provato che l'imputato, nel termine di novanta giorni dalla data suddetta, abbia pagato l'importo dell'assegno bancario (e degli accessori). Analogamente, a regime, l'art. 8, comma 1, prevede che il medesimo pagamento effettuato entro sessanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del titolo è causa di improcedibilità (o improseguibilità) dell'azione penale.

3. — Le censure del giudice rimettente investono sia la disciplina a regime (art. 8, comma 3, cit.), sia quella transitoria (art. 11, comma 1, cit.). Ma soltanto di quest'ultima egli deve fare applicazione trattandosi di reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 386/90, sicché è inammissibile per difetto di rilevanza la questione di costituzionalità riferita all'art. 8, comma 3, pur se il suo contenuto precettivo indirettamente rileva — per quanto si dirà oltre — sulla valutazione delle medesime censure riferite all'art. 11, comma 1.

4. — La questione di costituzionalità riferita all'art. 11, comma 1, è fondata.

La norma censurata prevede che la prova dell'avvenuto pagamento (dell'assegno bancario e degli accessori) debba essere fornita *in sede penale* mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato. L'inequivocabile tenore letterale della disposizione evidenzia — come del resto ritiene il giudice rimettente nella sua premessa interpretativa — una eccezionale ipotesi di prova legale, nel senso che il fatto storico che determina l'improcedibilità dell'azione penale non può essere provato altrimenti che con le tre tipiche modalità sopra descritte. In tal senso è anche la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. 2 settembre 1992 n. 9316) che parla di «atto a forma vincolata» il cui contenuto non può essere provato con altri strumenti equipollenti, né è suscettibile di valutazione con altri mezzi di prova da parte del giudice. Si tratta quindi di un'eccezione al principio generale del diritto alla prova, quale recepito dall'art. 190 c.p.p., eccezione che, come tale, non è del tutto estranea allo stesso codice di rito che riconosce efficacia preclusiva anche nel processo penale ai limiti di prova stabiliti dalle leggi civili per lo stato di famiglia e di cittadinanza (art. 193 c.p.p.).

Se però in generale non può ritenersi che la previsione di limiti alla prova (intesa in senso ampio e quindi comprensiva anche della prova dei presupposti di fatto che rilevano ai fini della procedibilità dell'azione penale) sia incompatibile con la necessaria tutela del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), ove questa debba temperarsi con l'esigenza di tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, occorre pur sempre verificare la ragionevolezza di eventuali adattamenti o restrizioni conseguenti al bilanciamento operato dal legislatore; verifica questa che nella fattispecie dell'art. 11 in esame — sia valutata in sé, sia considerata in rapporto alla parallela disciplina a regime posta dall'art. 8 — non conduce al riscontro di sufficienti ed adeguate giustificazioni della limitazione del diritto alla prova.

Ed infatti la disciplina a regime (art. 8), nel prevedere analoghe modalità di prova (documentale) dell'avvenuto pagamento dell'assegno bancario (ed accessori), precisa che questa è la prova che deve essere fornita dall'emittente al pubblico ufficiale tenuto a levare il protesto (o effettuare la constatazione equivalente) al fine di esonerarlo — all'esito della rilevazione meramente formale di determinate risultanze documentali — dalla presentazione di denuncia (altrimenti obbligatoria appena decorso il termine di sessanta giorni per effettuare il pagamento suddetto), sicché è giustificato che il legislatore (teso a conseguire un radicale effetto deflattivo dei processi penali per tal genere di reati, evitando l'inizio stesso del procedimento penale e la formazione del fascicolo processuale) abbia circondato tale eccezionale esonero di opportune cautele, rappresentate dalla tassativa elencazione delle modalità di prova dell'intervenuto pagamento, oltre che dalla previsione di un termine per l'inoltro della denuncia.

Invece nell'art. 11, comma 1, non si rinviene un'analogha giustificazione perché la disposizione, nel suo tenore letterale diversamente formulato, si riferisce (anche e soprattutto) al giudizio essendo previsto che la prova vincolata in questione debba essere fornita *in sede penale*; né la sede presa in considerazione poteva essere diversa essendo il procedimento penale, salvo ipotesi marginali, già in corso perché la disciplina transitoria riguarda reati commessi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. Nell'operare questo (necessariamente) diverso riferimento il legislatore, nella seconda parte del primo comma dell'art. 11, ha però riprodotto (per una sorta di trascinamento indotto dalla simmetria delle fattispecie) quella prescrizione di prova legale che aveva dettato nel terzo comma dell'art. 8 (e che in questo aveva una sua specifica *ratio*), con l'effetto peraltro di trasferire alla fase del giudizio (già pendente trattandosi appunto di fatti anteriori alla entrata in vigore della nuova legge) e quindi ad una situazione di per sé incompatibile con il radicale effetto deflattivo, che giustifica la disposizione dell'art. 8 citato, la speciale regola probatoria prevista nella disciplina a regime limitatamente alla fase della vicenda che si svolge davanti al pubblico ufficiale.

Questo ingiustificato parallelismo svela l'intrinseca irragionevolezza della disciplina transitoria, nella parte in cui riferisce al giudizio il limite della prova documentale previsto dall'art. 8 cit. soltanto per la fase preprocessuale, perché non ricorre la specifica ragione che assiste la disciplina a regime, né è rinvenibile altra giustificazione, neppure potendo ipotizzarsi una maggiore affidabilità della prova documentale rispetto alla prova testimoniale. Deve anzi rilevarsi — a quest'ultimo riguardo — che mentre il portatore dell'assegno che riferisca, come teste, essere il pagamento dell'assegno avvenuto entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 386/90 commette, in caso di dichiarazione non veridica, il reato di falsa testimonianza, invece la mera quietanza di pagamento (la cui prescritta

autenticazione riguarda soltanto la sottoscrizione sicché si tratta comunque di scrittura privata) non è assistita da alcuna fede privilegiata e — potendo essere rilasciata (nel regime transitorio) anche dopo il termine suddetto (secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione) — non offre particolare affidabilità in ordine soprattutto alla tempestività del pagamento.

L'irragionevolezza del limite alla prova nella disciplina transitoria in esame ridonda in vulnerazione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) sicché — rimanendo assorbita la censura di violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) — deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, cit. nella parte in cui prevede che la prova dell'avvenuto pagamento dell'importo dell'assegno bancario (e degli accessori) debba essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato; con la conseguenza che trova applicazione il normale regime probatorio quale previsto dal vigente codice di rito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) nella parte in cui prevede che «la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato»;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, legge 15 dicembre 1990, n. 386, (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2, della Costituzione, dal Pretore di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1183

N. 408

Sentenza 5-23 novembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Amministrazione civile del Ministero dell'interno - Concorsi - Esclusione dalla partecipazione dei destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero condannati a pena detentiva per reati non colposi o sottoposti a misure di prevenzione - Potere di valutazione da parte dell'amministrazione interessata, ai fini dell'ammissione al concorso, della riabilitazione conseguita dal candidato - Mancata previsione - Irragionevolezza - Contrasto col perseguimento della finalità della rieducazione, del recupero morale e sociale del condannato e del suo reinserimento nella vita civile - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, art. 12).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno), promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Manca di Mores Maria Celeste contro il ministero dell'interno, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

1. — Il tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con ordinanza 4 novembre 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 27, 35 e 97, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, a norma del quale «sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi — per l'assunzione del personale dell'amministrazione civile del ministero dell'interno — coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione».

L'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio promosso avverso un decreto del ministro dell'interno concernente l'esclusione della ricorrente da un concorso per 252 posti di commesso della terza qualifica funzionale (del quale era risultata vincitrice), ai sensi dell'art. 12, comma secondo, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, per aver commesso alcuni reati non colposi, nonostante avesse ottenuto anche la riabilitazione.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che, ai sensi del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è stabilita espressamente la esclusione dai pubblici concorsi di coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Per costante interpretazione giurisprudenziale venivano esclusi dai pubblici concorsi anche coloro che avessero commesso uno dei reati per i quali l'art. 85 del medesimo t.u. prevedeva la destituzione di diritto dall'impiego, nella considerazione che sarebbe illogico ammettere ad un concorso un soggetto, assumerlo in servizio ove vincitore, e doverlo contestualmente destituire perché incorso in una di quelle situazioni che comportano necessariamente la destituzione d'ufficio.

Una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale (sentenza n. 971 del 1988) del suddetto art. 85, nella parte in cui non prevedeva, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare, la giurisprudenza amministrativa si è orientata nel senso che l'amministrazione, prima di procedere all'esclusione della partecipazione al concorso di colui che sia stato condannato per uno dei reati previsti da tale articolo, deve valutare, con provvedimento motivato, se escludere o ammettere il candidato al concorso.

Secondo il giudice *a quo*, la *ratio* dell'impugnato art. 12 del d.P.R. n. 340 del 1982 è la stessa dell'art. 85 del d.P.R. n. 3 del 1957, con il suo conseguente contrasto, in base ai principi affermati nella citata pronuncia d'incostituzionalità, con: *a)* l'art. 3 della Costituzione, in quanto da un lato sottopone ad un diverso trattamento il cittadino, a seconda che concorra per l'impiego presso un'amministrazione piuttosto che presso un'altra; dall'altro, sarebbe irragionevole che l'amministrazione debba procedere all'esclusione dal concorso senza alcun margine di discrezionalità che le consenta di applicare il principio generale di graduazione della sanzione alla gravità del reato e di valutare l'eventuale compatibilità tra condanna ed ammissione all'impiego tenendo anche conto dell'eventuale sentenza di riabilitazione; *b)* con l'art. 97 della Costituzione, in quanto l'imparzialità e il buon andamento della p.a., vanno assicurati «mediante un'azione amministrativa adeguata al caso concreto, consentendo all'amministrazione medesima di apprezzare situazioni soggettivamente ed oggettivamente diverse»; *c)* con gli artt. 4 e 35 della Costituzione, in quanto impedisce l'accesso al lavoro in conseguenza di un'ampia categoria di reati, indipendentemente dalla loro gravità e delle funzioni da svolgere; *d)* con l'art. 27 della Costituzione, in quanto ostacola il reinserimento del condannato nel mondo del lavoro, compito che non può essere rimesso esclusivamente ai datori di lavoro privati, ma del quale deve farsi carico anche lo Stato, consentendo l'accesso nelle pubbliche amministrazioni di coloro che siano incorsi in sanzioni penali, mediante una valutazione discrezionale che tenga conto del tipo di reato, della inclinazione a delinquere del colpevole, del suo ravvedimento e delle mansioni della qualifica da ricoprire.

Secondo il giudice *a quo*, inoltre, l'art. 12 anzidetto sarebbe costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 27 e 97 della Costituzione, in quanto non prende in considerazione la riabilitazione come condizione di inoperatività della preclusione da esso disposta. Irragionevolmente, infatti, esso non attribuisce tale efficacia alla riabilitazione,

mentre l'attribuzione all'amnistia propria, che ha l'attitudine di escludere il reato anche in presenza di prova pienamente raggiunta e non costituisce preclusione all'assunzione.

2. — Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo quanto si espone nell'atto di costituzione, la norma impugnata trova giustificazione nella peculiarità dei compiti affidati al ministero dell'interno.

Infatti, nell'espletamento delle funzioni o nello svolgimento delle mansioni affidatigli, il personale dell'amministrazione civile dell'interno può accedere a notizie e informazioni riservate concernenti l'attività delle forze di polizia e comunque afferenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, i rigorosi requisiti soggettivi richiesti dall'art. 12 del d.P.R. n. 340 del 1982 per la partecipazione ai concorsi di assunzione di personale del ministero dell'interno, sono giustificati dalla necessità di predisporre una «garanzia preventiva di affidabilità» e di selezionare a tal fine candidati che siano in possesso di determinati requisiti, obiettivamente desumibili, in via indiretta, dalla assenza di condanne per particolari delitti o di misure di prevenzione.

Quanto alle allegte violazioni degli artt. 4 e 35 della Costituzione, nell'atto di costituzione si osserva che tali norme non garantiscono il libero accesso a qualsiasi attività lavorativa, in specie pubblica, che può essere inibito in relazione alla tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti. Né può ritenersi che la norma impugnata violi l'art. 97 della Costituzione mirando anzi a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. Quanto, infine, alla sua dedotta illegittimità per contrasto con l'art. 27 della Costituzione, neppure essa sussisterebbe, poiché «gli obiettivi perseguiti dalla norma sono di rango costituzionale assolutamente prioritario e l'esclusione dal concorso in questione non incide sostanzialmente sulle possibilità di recupero del condannato».

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna concerne l'art. 12 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, che esclude dalla partecipazione ai concorsi per l'assunzione del personale dell'amministrazione civile dell'interno coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero abbiano riportato condanne a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione. L'ordinanza deduce la violazione: *a)* dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma sottopone ad un trattamento diverso il cittadino, in relazione all'amministrazione alla quale intende accedere; per quanto concerne, in particolare, l'Amministrazione dell'interno, della quale nella specie si tratta, sarebbe irragionevole che essa debba procedere all'esclusione al concorso senza alcun margine di discrezionalità, che le consenta di applicare il principio generale di graduazione della sanzione alla gravità del reato e di valutare l'eventuale compatibilità tra condanna ed ammissione all'impiego, tenendo anche conto di una sopravvenuta sentenza di riabilitazione; *b)* dell'art. 97 della Costituzione, in quanto l'imparzialità e il buon andamento della p.a., vanno assicurati «mediante un'azione amministrativa adeguata al caso concreto, consentendo all'amministrazione medesima di apprezzare situazioni soggettivamente ed oggettivamente diverse»; *c)* degli artt. 4 e 35 della Costituzione, in quanto la norma impugnata impedisce l'accesso al lavoro in relazione ad un'ampia categoria di reati, indipendentemente dalla loro gravità e dalla considerazione delle funzioni da svolgere; *d)* dell'art. 27 della Costituzione, in quanto la norma ostacola il reinserimento del condannato nel mondo del lavoro, compito che non può essere rimesso esclusivamente ai datori di lavoro privati, ma del quale deve farsi carico anche lo Stato, consentendo l'accesso alle pubbliche amministrazioni di coloro che siano incorsi in sanzioni penali, mediante una valutazione discrezionale che tenga conto del tipo di reato, della inclinazione a delinquere del colpevole, del suo ravvedimento e delle mansioni della qualifica da ricoprire; *e)* degli artt. 27 e 97 della Costituzione, in quanto la norma impugnata non considera la riabilitazione come elemento per l'inoperatività dell'esclusione dal concorso da essa disposta.

2. — Deve osservarsi preliminarmente che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio avente ad oggetto il provvedimento di esclusione da un concorso a posti di commesso della terza qualifica funzionale dell'amministrazione civile dell'interno, di un concorrente, risultato vincitore, che aveva subito una condanna penale ed ottenuta la riabilitazione.

Occorre poi precisare che l'art. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, stabilisce in via generale per l'ammissione agli impieghi civili nello Stato, che «non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione».

Quanto a queste due ultime cause di esclusione, l'indirizzo più recente della giurisprudenza amministrativa si è consolidato nell'affermazione che — ove manchi un'espressa disposizione di legge che lo preveda — la sentenza penale di condanna per reati, comportanti, a norma dell'art. 85 del d.P.R. n. 3 del 1957 cit. la destituzione di diritto dal

pubblico impiego, non può considerarsi di per sé ostativa all'instaurazione del rapporto, essendo necessaria un'autonoma valutazione dell'amministrazione sulla rilevanza dei reati commessi, sulla personalità e sulla successiva condotta dell'interessato.

Tale giurisprudenza è sorretta dalla *ratio* che è a fondamento delle sentenze di questa Corte nn. 97 del 1988 e 197 del 1993 sulla illegittimità costituzionale della normativa comportante la destituzione automatica dei pubblici dipendenti in conseguenza di determinate condanne penali.

Da tali decisioni emerge l'affermazione del principio, costituzionalmente garantito, secondo il quale la costituzione del rapporto di pubblico impiego e la permanenza di esso non possono essere escluse, di per sé, dalla condanna penale per determinati reati, dovendo essere, anch'esse, in ogni caso precedute da una valutazione autonoma e specifica dell'amministrazione circa l'influenza della condanna sull'attitudine dell'interessato ad espletare l'attività alla quale lo legittima il rapporto di pubblico impiego.

Per quanto riguarda il caso concreto, si afferma che la norma impugnata (art. 12 d.P.R. n. 340 del 1982) viene a porsi come eccezione a questo principio, giustificata dalla peculiarità dei compiti e dei requisiti specifici richiesti per le attività che fanno capo all'amministrazione dell'interno.

Sembra alla Corte che siffatte peculiarità non valgono a dare ragionevole giustificazione alla conseguenza, che da esse si trae, secondo la quale dalla condanna a pena detentiva per qualsiasi reato non colposo debba derivare l'esclusione automatica dal concorso; si impedisce così di valutare in concreto se la peculiarità della situazione consenta la compatibilità tra condanna (per di più seguita da riabilitazione) ed esercizio dell'attività impiegatizia. Al riguardo deduce fondatamente il giudice *a quo* la lesione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, poiché l'impugnato art. 12 del d.P.R. n. 340 del 1982 non prevede la possibilità di questa autonoma valutazione da parte della competente autorità amministrativa, soprattutto con riferimento alla riabilitazione.

Osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 178 cod. pen., la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. Non essendo la esclusione dalla partecipazione al pubblico concorso un effetto penale della condanna, la riabilitazione non comporta di per sé, automaticamente, il venir meno dell'esclusione stessa, quando sia prevista dalla legge.

È peraltro irragionevole (art. 3 della Costituzione) e contrastante con le finalità di reinserimento del condannato nella vita sociale, cui s'ispira anche l'art. 27, terzo comma, ultima parte, della Costituzione, considerare irrilevante l'intervenuta riabilitazione, precludendo all'amministrazione la valutazione di tale evenienza, in tutti i suoi elementi, con riferimento particolare alla qualifica ed alle mansioni da espletare in base al concorso.

Si che proprio con riguardo all'esclusione dal concorso stesso la lamentata carenza di ogni potere di apprezzamento alla p.a. e, in particolare dell'intervenuta riabilitazione, si pongono in contrasto col perseguimento della finalità della rieducazione, del ricupero morale e sociale del condannato e del suo inserimento nella vita civile.

Ne deriva che l'art. 12 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il potere di valutazione, da parte dell'amministrazione interessata, ai fini dell'ammissione al concorso, della riabilitazione ottenuta dal candidato.

Restano assorbiti i restanti profili d'incostituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile del ministero dell'interno) nella parte in cui non prevede il potere di valutazione, da parte dell'amministrazione interessata, ai fini dell'ammissione al concorso, della riabilitazione conseguita dal candidato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 409

*Sentenza 5-23 novembre 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Edilizia - Edilizia residenziale pubblica - Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto - Direttive per il programma di edilizia residenziale pubblica (biennio 1988-89) - Deliberazione CIPE del 28 giugno 1990 - Mezzogiorno d'Italia - Riserva del 70% dei fondi costituiti dalle «quote residue» dei contributi GESCAL - Disposizione eccezionale e di deroga alla disciplina comune di settore - Interpretazione nel senso di una restrizione dell'ambito temporale di applicazione - Non fondatezza di cui in motivazione.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 22, secondo comma, terzo periodo).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22, secondo comma, terzo periodo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», promossi con quattro ordinanze emesse il 1° luglio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto contro il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) ed altri, iscritte ai nn. 262, 263, 264 e 265 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi gli avvocati Valerio Onida, Fortunato Pagano e Vitaliano Lorenzoni per la Regione Lombardia, gli avvocati Fortunato Pagano e Vitaliano Lorenzoni per le Regioni Piemonte e Liguria, l'avvocato Vitaliano Lorenzoni per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con quattro ordinanze emesse il 1° luglio 1992 e pervenute il 19 maggio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, secondo comma, terzo periodo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988). Le questioni sono state sollevate nel corso di altrettanti giudizi promossi, rispettivamente, dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto per l'annullamento della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) in data 28 giugno 1990, con la quale sono state approvate le direttive per il programma di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-89, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge n. 67 del 1988.

La disposizione legislativa denunciata ha prorogato fino al 31 dicembre 1992 i contributi previsti dall'art. 10, primo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il finanziamento del programma di costruzione di case per lavoratori; ha disposto il versamento dei proventi di tali contributi dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 miliardi per il 1988 e di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni successivi, restando assegnate all'edilizia residenziale pubblica le quote residue, da ripartire con una riserva del 70 per cento per i territori del Mezzogiorno.

Essendo stata dichiarata, con sentenza n. 241 del 1989, la illegittimità costituzionale dell'attribuzione all'entrata del bilancio dello Stato delle somme provenienti dai contributi versati per la costruzione di abitazioni per lavoratori dipendenti, sono stati restituiti alla destinazione originaria, divenendo quindi oggetto di ulteriore ripartizione tra le diverse regioni, anche lire 1.250 miliardi per il 1988 e lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni successivi.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ritiene che la riserva di fondi alle regioni meridionali, nella misura del 70 per cento, non sia toccata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 1989 e debba essere applicata anche alla ripartizione delle somme restituite all'edilizia residenziale a seguito di tale pronuncia. Lo stesso giudice ritiene tuttavia che l'art. 22, secondo comma, terzo periodo, della legge n. 241 del 1988, sia divenuto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede tale riserva di fondi per i territori del Mezzogiorno. La disposizione sarebbe irragionevole, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il mantenimento della riserva in una quota fissa ed eccezionalmente elevata, non più commisurata solo ad una parte dei fondi da ripartire ma riferita all'intero ammontare di essi, si applicherebbe ad una situazione che il legislatore non aveva potuto prevedere. Mutati i presupposti, la norma produrrebbe effetti diversi e distorti rispetto a quelli originariamente perseguiti con l'attribuzione alle regioni del Mezzogiorno di una quota di riserva superiore al 40 per cento, prevista come minimo dall'art. 107 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 213. Le conseguenze che ne derivano, inoltre, inciderebbero sulla piena funzionalità della disposizione, che contrasterebbe quindi con i principi di buona amministrazione enunciati dall'art. 97 della Costituzione.

2. — Si sono costituite in giudizio le Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto, concludendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione denunciata o proponendone una diversa interpretazione.

In particolare la Regione Lombardia ritiene che l'interpretazione fatta propria dal giudice rimettente sia inesatta. La riserva ai territori del Mezzogiorno del 70 per cento dei fondi costituiti con i contributi destinati a finanziare la costruzione di case per lavoratori è del tutto eccezionale, essendo stata determinata dall'intenzione di conservare alle regioni meridionali una quantità di fondi non condizionata dalla contestuale sottrazione di somme alla destinazione per l'edilizia residenziale pubblica. Questo trattamento privilegiato era ammissibile solo se riferito alle somme che residuavano dopo il previsto versamento di fondi all'entrata del bilancio dello Stato. Per le altre somme, rese disponibili a seguito della sentenza di questa Corte n. 241 del 1989, dovrebbe trovare applicazione il criterio generale della riserva del 40 per cento previsto dall'art. 2, primo comma, lettera e), della legge n. 457 del 1978. Difatti, secondo il significato letterale della disposizione denunciata, la riserva del 70 per cento ha per oggetto esclusivamente il riparto delle «quote residue» dopo la devoluzione di fondi all'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione stessa, osserva la Regione Lombardia, esprime una norma eccezionale, come tale non estensibile in via analogica.

Nel merito ed in via subordinata la Regione aderisce ai dubbi di legittimità costituzionale enunciati nell'ordinanza di rimessione e ne prospetta altri in riferimento all'art. 119 della Costituzione, affermando che il criterio del coordinamento tra finanza centrale, regionale e locale sarebbe violato da una norma idonea a creare un ingiustificato ed enorme squilibrio tra le diverse regioni.

Le Regioni Piemonte e Liguria osservano che la disposizione denunciata, svincolata da analisi e criteri obiettivi di programmazione, stabilirebbe una arbitraria presunzione di maggior fabbisogno settoriale nei territori del Mezzogiorno.

Anche la Regione Veneto ritiene contraria al principio di eguaglianza e non ragionevole la riserva alle regioni meridionali di una quota eccezionalmente rilevante dei fondi disponibili, senza una concreta valutazione dell'effettivo fabbisogno abitativo esistente in quelle regioni e senza un collegamento territoriale tra prelievo e destinazione dei fondi.

La Regione Veneto rileva inoltre che, avendo il legislatore stabilito la percentuale di riserva con riferimento alle quote residue e non all'intero gettito dei contributi, non è ragionevole consentire la perdurante vigenza della disposizione relativa alla riserva, estesa ora all'intero gettito. Se venisse meno la riserva nella misura del 70 per cento, resterebbe integra la competenza del C.I.P.E., in base all'art. 2, lettera e), della legge n. 457 del 1978, di attribuire ai territori del Mezzogiorno risorse destinate all'edilizia residenziale pubblica in misura non inferiore al 40 per cento dei fondi disponibili.

3. In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura osserva che la riserva del 70 per cento a favore dei territori del Mezzogiorno è espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, che ha ritenuto di apprezzare in questa proporzione le diversificate esigenze abitative nel territorio nazionale; una valutazione che è solo casualmente connessa, nella formulazione letterale della norma, all'identificazione in termini di «quote residue» delle risorse finanziarie disponibili allo scopo.

La *ratio legis* non può essere identificata nella volontà di attribuire alle regioni del Mezzogiorno una riserva superiore del 40 per cento (previsto come minimo dalla legge n. 457 del 1978) per effetto della contemporanea sottrazione al monte contributivo di una cospicua somma. Difatti la riserva nella stessa quota risulterebbe confermata dall'art. 2, quarto comma, della legge n. 179 del 1992, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica, che ha espressamente disposto l'applicazione della riserva in questione limitatamente ai fondi relativi al biennio 1988-1989, rimanendo applicabili in ogni altro caso le modalità e le procedure previste dalla legge n. 457 del 1978.

L'Avvocatura, infine, ritiene non pertinente il richiamo all'art. 97 della Costituzione, che riguarda gli aspetti organizzativi e strutturali della pubblica amministrazione, mentre la questione sollevata attiene all'azione amministrativa.

4. — In prossimità dell'udienza, le Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto hanno depositato memorie per ribadire ed illustrare ulteriormente le conclusioni assunte nei rispettivi atti di costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 22, secondo comma, terzo periodo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che stabilisce, per i territori del Mezzogiorno, una riserva del 70 per cento dei fondi assegnati all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per lavoratori dipendenti. Tali fondi erano costituiti, nella originaria disciplina legislativa, dalle «quote residue» dei contributi Ges.ca.l. (previsti dall'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60), dopo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di lire 1.250 miliardi per il 1988 e di lire 1.000 miliardi per ciascun anno successivo, sino al 1992. Il giudice rimettente ritiene che la riserva nella misura del 70 per cento sia da applicare non alle sole «quote residue», ma anche a quelle in precedenza devolute al bilancio dello Stato e restituite all'edilizia residenziale pubblica a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 241 del 1989) della sottrazione di queste somme alla finalità per la quale i contributi erano stati versati.

Interpretata nel senso sopra precisato la disposizione denunciata, il giudice rimettente ritiene che essa sia divenuta in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Sarebbe difatti irragionevole il permanere di un criterio di ripartizione adottato su presupposti diversi, perché esso, applicato non solo ai fondi residuati a seguito del prelievo statale, ma anche agli altri successivamente restituiti alla destinazione per l'edilizia residenziale, determinerebbe effetti distorti e non previsti dal legislatore. Inoltre questi effetti, incidendo sulla piena funzionalità della norma, ne determinerebbero il contrasto con i principi di buona amministrazione.

2. — Le questioni di legittimità costituzionale, riferite alla stessa norma, sono state sollevate con quattro ordinanze di identico contenuto, emesse nel corso di altrettanti giudizi promossi, rispettivamente, dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto. I relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi congiuntamente.

Le questioni di legittimità costituzionale devono essere inoltre esaminate esclusivamente nei limiti fissati dalle ordinanze di rimessione. Non possono quindi essere presi in considerazione gli altri profili ed i diversi parametri di valutazione della legittimità costituzionale, indicati dalle parti costituite nel giudizio dinanzi alla Corte (in proposito si veda, da ultimo, la sentenza n. 114 del 1993).

3. — La norma denunciata si colloca nel contesto delle disposizioni che stabiliscono riserve a favore del Mezzogiorno di quote di spesa o di investimenti pubblici, anche con riguardo all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

In questo specifico settore la legge istitutiva della Gestione case per lavoratori già prevedeva che, nella ripartizione dei fondi, l'importo da impiegare nelle regioni meridionali non dovesse essere inferiore al 40 per cento delle somme da investire complessivamente (art. 15 della legge 14 febbraio 1963, n. 60). Agli stessi territori la legge 22 ottobre 1971, n. 865, nello stabilire i programmi ed il coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, riservava almeno il 45 per cento degli importi complessivi (art. 48).

Analogo riserva, nella misura non inferiore al 40 per cento, è stata prevista dall'art. 2, primo comma, lettera e), della legge n. 457 del 1978, ed è stata successivamente ribadita dall'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9.

La disposizione denunciata ha elevato la misura della riserva, portandola al 70 per cento, come quota predeterminata e fissa. La stessa disposizione aveva inoltre ridotto la base sulla quale la riserva operava, perché non l'intero gettito dei contributi era destinato all'edilizia residenziale: nella parte dichiarata costituzionalmente illegittima, con la sentenza n. 241 del 1989, si prevedeva che una quota cospicua del gettito (determinata in lire 1.250 miliardi per il 1988 ed in lire 1.000 miliardi per gli anni successivi) fosse versata all'entrata del bilancio dello Stato.

La riserva al Mezzogiorno di una quota degli investimenti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica opera con un meccanismo comunemente previsto nel più ampio sistema di riserve a zone depresse di allocazione delle risorse, le

cui finalità possono essere diverse e cospiranti. La riserva può costituire garanzia di una attribuzione minima di risorse ad aree altrimenti escluse da flussi di spesa per investimenti adeguati alle necessità della popolazione residente o alle condizioni del territorio: può inoltre perseguire lo scopo di determinare un riequilibrio territoriale, contribuendo a rimuovere ostacoli di ordine sociale ed economico al complessivo ed armonico sviluppo del Paese; può infine consentire di adempiere a doveri generali di solidarietà nell'ambito della comunità nazionale. In ogni caso si tratta di scelte che, nel loro essere e nella connessa determinazione quantitativa, sono rimesse alla discrezionalità del legislatore, di modo che esse non offrono profili apprezzabili in sede di legittimità costituzionale se non risulti palesemente irragionevole la proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore stesso, nella sua insindacabile discrezionalità, rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare ed alle finalità che si intendono perseguire (sentenza n. 1130 del 1988).

Come è già stato affermato dalla Corte (sentenza n. 188 del 1992), la previsione di una quota di riserva di interventi finanziari in favore delle regioni meridionali, destinata a contrastare fenomeni negativi particolari, non può essere ritenuta in sé irragionevole, in considerazione di elementi di fatto comunemente rilevabili e dei criteri di fondo della legislazione di settore.

4. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio non denuncia la previsione in sé della riserva di una quota, in favore delle regioni meridionali, dei fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per lavoratori dipendenti, ma ne contesta la misura, fissata nel 70 per cento, che ritiene sia divenuta irragionevole e capace di creare effetti distorti se rapportata non solo alle «quote residue» da ripartire secondo l'originaria previsione legislativa, ma anche alle altre risorse restituite alla edilizia residenziale a seguito della dichiarata illegittimità costituzionale della sottrazione di tali somme alla loro specifica destinazione, in connessione alla ragione per la quale il contributo era dovuto.

Ma proprio la disposizione denunciata consente una diversa interpretazione, adeguata ai principi costituzionali invocati dal giudice rimettente.

L'art. 22, secondo comma, della legge n. 67 del 1988 ha fissato, nella misura del 70 per cento, la riserva ai territori del Mezzogiorno con espresso riferimento alle «quote residue», a seguito della destinazione all'entrata del bilancio dello Stato della maggior parte dei fondi derivanti dai contributi Ges.ca.l.

Si tratta di una disposizione eccezionale e di deroga alla disciplina comune della legislazione di settore, che invece garantisce ai territori del Mezzogiorno, nella allocazione delle risorse, una quota minima del 40 per cento. La riserva nella misura del 70 per cento non può quindi trovare applicazione oltre il caso espressamente previsto, estendendosi anche alle somme inizialmente sottratte a questa destinazione. Per tali somme, che non costituiscono «quote residue», il criterio di ripartizione rimane quello dettato dalle regole generali del settore.

Questa interpretazione, fondata sui comuni canoni ermeneutici, è dunque da preferire in quanto consente di dare alla disposizione denunciata una lettura adeguata ai principi costituzionali. Né questa interpretazione è preclusa dalla legge 17 febbraio 1992, n. 179, laddove essa prevede (art. 2, quarto comma) che la riserva di cui all'art. 22, secondo comma, della legge n. 67 del 1988 si applica limitatamente alla ripartizione dei fondi relativi al biennio 1988-1989. La nuova disposizione, difatti, non incide sulla interpretazione della disposizione alla quale essa stessa rinvia, ma si limita, senza modificarne il contenuto normativo, a restringerne l'ambito temporale di applicazione.

Rimangono così superati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal giudice rimettente. Le questioni proposte devono essere pertanto dichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, secondo comma, terzo periodo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 410

*Sentenza 5-23 novembre 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Ordinamento penitenziario - Impossibilità di applicazione in via analogica del procedimento di reclamo avverso i provvedimenti di sorveglianza particolare con esclusione di qualsiasi tipo di tutela giurisdizionale - Assenza di un controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento - Richiamo alla sentenza n. 349/1993 della Corte - Provvedimenti applicativi certamente sindacabili dal giudice ordinario - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.****(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, secondo comma).****(Cost., artt. 3, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esercizio delle misure privative e limitative della libertà) e successive modificazioni, promossi con tre ordinanze emesse il 7 aprile, il 17 marzo ed il 1^a aprile 1993 dal Tribunale di sorveglianza di Milano, nei procedimenti di reclamo rispettivamente proposti da Nuvoletta Lorenzo, Ercolano Salvatore e Nobile Gaetano, iscritte ai nn. 396, 401 e 402 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 29 e 30, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Uditò nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

1. Con tre ordinanze identiche nella sostanza, il Tribunale di sorveglianza di Milano solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione.

2. - Ritenendo di non poter applicare in via analogica il procedimento di reclamo previsto dall'art. 14-ter dell'ordinamento penitenziario avverso i provvedimenti di sorveglianza particolare, e concludendo pertanto che i provvedimenti ex art. 41-bis sfuggono a qualsiasi tipo di tutela giurisdizionale, il giudice remittente prospetta un possibile contrasto della norma impugnata:

con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, mentre il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria che dispone il regime di sorveglianza particolare è sottoposto alla giurisdizione del Tribunale di sorveglianza, attraverso la proposizione del reclamo previsto dall'art. 14-ter dell'ordinamento penitenziario (assistito da tutta una serie di garanzie idonee ad assicurare un regolare contraddittorio tra le parti), l'atto amministrativo di sottoposizione al regime penitenziario in esame, che pure incide gravemente sui diritti essenziali della persona, costituzionalmente tutelati, sfugge a qualsiasi tipo di controllo di legalità in ordine alla conformità dello stesso alla legge, non consentendo a colui che vi è sottoposto, di dolersi dell'eventuale illegittimità;

con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, per l'impossibilità di vedersi assicurata la facoltà di difesa sotto il duplice profilo della difesa tecnica e del rispetto del principio del contraddittorio;

con l'art. 113, primo e secondo comma, della Costituzione; in quanto detta norma (che garantisce la tutela giurisdizionale nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione, e che costituisce puntuale specificazione di quanto disposto in termini generali dall'art. 24 della Costituzione, anche in connessione al principio di eguaglianza) non pare rispettata in assenza di mezzi di impugnazione nei confronti di detti provvedimenti avanti il giudice ordinario, laddove la magistratura di sorveglianza è pacificamente riconosciuta quale giudice naturale dei rapporti del detenuto con l'Amministrazione penitenziaria allorché l'operato di questa venga ad incidere sui suoi diritti soggettivi.

3. -- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

La difesa del Governo ritiene, in sintesi, che nella fattispecie in esame debba riconoscersi la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto l'oggetto del reclamo proposto avverso i provvedimenti applicativi del regime *ex art. 41-bis*, secondo comma, risulta essere la legittimità dell'esercizio di un potere, riconosciuto per legge alla pubblica amministrazione, nei confronti di un soggetto che non gode di un diritto di libertà pieno, bensì già «compresso» dal titolo detentivo.

Considerato in diritto

1.1. -- Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con tre ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, della legittimità dell'art. 41-*bis*, secondo comma, della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esercizio delle misure private e limitative della libertà) che attribuisce al Ministro della giustizia, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, la facoltà di sospendere in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluni delitti, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dallo stesso ordinamento penitenziario.

1.2. -- I provvedimenti di rimessione investono sotto profili coincidenti la medesima norma di legge e pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2.1. -- La questione è stata sollevata nel corso di alcuni procedimenti, avanti il Tribunale remittente, sui reclami proposti da detenuti destinatari dei provvedimenti di applicazione del regime detentivo di particolare rigore previsto dal citato art. 41-*bis*, secondo comma. Ritengono i giudici *a quibus* che, in assenza di mezzi d'impugnazione espressamente previsti dalla legge avverso l'imposizione del detto regime, non possa applicarsi in via analogica la disposizione dell'art. 14-*ter* dell'ordinamento penitenziario (che prevede lo specifico strumento del reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso il regime di sorveglianza particolare disposto ai sensi dell'art. 14-*bis* dell'ordinamento penitenziario), stante la diversità sia della *ratio legis* che dei presupposti del regime di sorveglianza particolare in raffronto a quello di cui al secondo comma dell'art. 41-*bis*.

2.2. -- Proprio la ritenuta impossibilità, per il detenuto, di impugnare il provvedimento ministeriale sospensivo delle regole di trattamento ordinario, e quindi l'assenza di un controllo giurisdizionale sulla legittimità di un provvedimento destinato ad incidere in modo notevole sul regime penitenziario, conduce i giudici remittenti a dubitare della legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 41-*bis*, sotto tre profili analoghi nella sostanza, e cioè per contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione, per la irragionevole disparità di disciplina nei confronti del provvedimento che dispone la sorveglianza particolare, avverso il quale è invece prevista la garanzia del reclamo *ex art. 14-ter* dell'ordinamento penitenziario;

con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, per lesione del diritto di difesa avverso atti che incidono su posizioni giuridiche soggettive «oggetto di indefettibile tutela giurisdizionale»;

con l'art. 113, primo e secondo comma, della Costituzione, ancora per l'esclusione di ogni tutela giurisdizionale avverso un provvedimento della pubblica amministrazione.

3.1. -- La questione, sotto tutti i profili sollevati, è infondata nei sensi di seguito esposti.

3.2. -- Questa Corte, con la sentenza n. 349 del 1993, ha già avuto occasione di esaminare la disposizione prevista al secondo comma dell'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, allora sospettata d'illegittimità sotto vari profili tra i quali, in sintesi, per lesione della riserva di giurisdizione sancita dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione, e per la mancanza di un'esauriente motivazione del provvedimento di applicazione di un più rigoroso regime penitenziario (il che non avrebbe consentito al destinatario di tutelare in modo adeguato i suoi diritti in via giurisdizionale), in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione.

Ritenendo la norma suscettibile di essere interpretata in modo aderente al dettato costituzionale, e dichiarando quindi non fondata la questione, la Corte riassunse alcuni principi che dovevano ritenersi fermi in materia di ordinamento penitenziario. In particolare, chiari specificamente che l'Amministrazione penitenziaria poteva

certamente adottare provvedimenti in ordine alle modalità di esecuzione della detenzione che non eccedessero il sacrificio della libertà personale già potenzialmente imposto al detenuto con la sentenza di condanna: provvedimenti i quali, «naturalmente», rimanevano soggetti ai limiti ed alle garanzie previsti dalla Costituzione in ordine al diritto di difesa (art. 24), al divieto di ogni violenza fisica e morale (art. 13, quarto comma), o di trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27, terzo comma).

Se quindi le modalità del trattamento non incidenti sulla libertà personale del detenuto potevano anche essere rimesse alle valutazioni dell'Amministrazione, ciò non escludeva, tuttavia, la garanzia del diritto di difesa nei confronti di tutti quei provvedimenti che, proprio in quanto concretavano modalità di esecuzione della pena, erano comunque suscettibili di incidere su diritti inviolabili dell'uomo specificamente garantiti dalle norme costituzionali indicate.

3.3. Sulla base di tali ragioni la sent. n. 349 del 1993 aveva infine affermato che i provvedimenti applicativi del regime detentivo previsto dal secondo comma dell'art. 41-*bis* dovevano ritenersi certamente sindacabili dal giudice ordinario, «il quale, in caso di reclamo, eserciterà su di essi il medesimo controllo giurisdizionale che l'ordinamento penitenziario gli attribuisce in via generale sull'operato dell'Amministrazione penitenziaria e sui provvedimenti concernenti l'esecuzione delle pene».

Tale affermazione, che nella motivazione della sentenza costituiva solo un (seppur rilevante) passaggio argomentativo, ma non un capo della decisione, va ora pienamente ribadita.

3.4. — Occorre rilevare che nell'ambito dell'ordinamento penitenziario è già espressamente previsto un tipo di regime detentivo — il «regime di sorveglianza particolare» — disciplinato dagli artt. 14-*bis* e seguenti, che nella sua concreta applicazione viene ad assumere un contenuto largamente coincidente con il regime differenziato introdotto con il provvedimento ex art. 41-*bis*, secondo comma, di sospensione del trattamento penitenziario.

È di intuitiva evidenza che il potere esercitato serve, in entrambi i casi, a consentire all'Amministrazione penitenziaria di predisporre uno strumento di particolare rigore mediante il quale fronteggiare la pericolosità di ben determinate categorie di detenuti.

Ricorre anche un notevole identità di presupposti, stante l'ampia possibilità di applicare il regime di sorveglianza particolare a qualsiasi detenuto, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari, «o di altri concreti comportamenti tenuti nello stato di libertà» (art. 14-*bis*, quinto comma).

3.5. — In breve, una volta affermato che nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria i detenuti restano titolari di posizioni giuridiche che per la loro stretta inerenza alla persona umana sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, occorre conseguentemente riconoscere che la tutela giurisdizionale di dette posizioni, costituzionalmente necessaria ai sensi dell'art. 24 della Costituzione, non può che spettare al giudice dei diritti e cioè al giudice ordinario. Nell'attuale quadro normativo, pertanto, in assenza di disposizioni espresse, la competenza a sindacare la legittimità dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 41-*bis* deve riconoscersi a quello stesso organo giurisdizionale cui è demandato il controllo sull'applicazione, da parte della medesima Amministrazione, del regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'art. 14-*ter* dell'ordinamento penitenziario.

Alla stregua delle considerazioni suesposte la norma può ricevere un'applicazione aderente al dettato costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esercizio delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 411

*Sentenza 12-23 novembre 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

Imposte in genere - Regione Sicilia - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Acquisizione e versamento alla tesoreria provinciale dello Stato dell'87,40 per cento del gettito dovuto dalle società di persone ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394 - Modalità di versamento a mezzo di delega alle aziende di credito - Richiamo alla sentenza della Corte n. 362/1993 - Difetto dell'apposita clausola di destinazione a particolari finalità dell'imposta istituita - Non spettanza allo Stato - Annullamento perché illegittimo dell'art. 4, secondo comma, lettere a) e b), del decreto del Ministro delle finanze 17 dicembre 1992.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il 6 maggio 1993, depositato in Cancelleria il 14 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del ministro delle finanze 17 dicembre 1992, avente ad oggetto: «Modalità di versamento diretto mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese», ed iscritto al n. 15 del registro conflitti 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Francesco Torre per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

I. — La Regione Sicilia, con ricorso 6 maggio 1993, ha impugnato il decreto del ministro delle finanze 17 dicembre 1992, avente ad oggetto: «Modalità di versamento diretto mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese» — nella parte in cui (art. 4, secondo comma, lettere a e b del decreto ministeriale) prevede il versamento, rispettivamente, agli uffici provinciali della cassa regionale siciliana ed alla tesoreria provinciale dello Stato, delle quote del 12,60 e dell'87,40 per cento del gettito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dovuta dalle società di persone, ai sensi del d.l. 30 settembre 1992, n. 394 — deducendone il contrasto con gli artt. 36 dello Statuto regionale siciliano e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria.

Nel ricorso si premette che il d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461, ha istituito una imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Con l'impugnato decreto del 17 dicembre 1992, sono state stabilite le modalità di versamento diretto dell'imposta mediante delega alle aziende di credito. Tale decreto, all'art. 4, secondo comma, dispone: «Per le operazioni eseguite nel territorio della regione siciliana, le aziende di credito debbono: a) versare direttamente agli uffici provinciali della cassa regionale siciliana l'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle persone fisiche e la quota del 12,60 per cento dell'imposta stessa dovuta dalle società di persone utilizzando la distinta di versamento. — Mod. 20; b) versare alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato l'87,40 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese-società di persone».

La regione lamenta che in tal modo viene introdotta una illegittima ripartizione del gettito dell'imposta riscossa in Sicilia — limitatamente a quella dovuta dalle società di persone e versata col sistema della delega alle aziende di credito tra la regione siciliana e lo Stato, con l'attribuzione a quest'ultimo della quota dell'87,40 per cento.

Infatti, ai sensi dell'art. 36, primo comma, dello Statuto siciliano e delle norme di attuazione contenute nell'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, «spettano alla regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate».

Secondo la regione l'imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita dal d.l. n. 394 del 1992, rappresenta un'entrata tributaria che, pertanto, spetta alla regione siciliana nei limiti del gettito riscosso nell'ambito del suo territorio. Ne conseguirebbe la illegittimità dell'art. 4, secondo comma, lettere *a* e *b* del decreto ministeriale del 17 dicembre 1992, nella parte in cui prevede il versamento — rispettivamente — agli uffici provinciali della cassa regionale siciliana ed alla tesoreria provinciale dello Stato, delle quote del 12,60 per cento e dell'87,40 per cento del gettito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle società di persone.

Detta illegittimità sarebbe resa ancor più manifesta dalla circostanza che il decreto del ministro delle finanze 10 dicembre 1992 (con il quale sono state dettate le modalità per il versamento diretto al concessionario dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita dal d.l. 30 settembre 1992, n. 394), non prevede analoga ripartizione tra Stato e regione siciliana relativamente all'imposta versata al concessionario del servizio di riscossione dalle imprese individuali. Il decreto impugnato pertanto, sarebbe viziato da assoluta irrazionalità, prevedendo solo riguardo all'imposta versata col sistema della delega alle aziende di credito, senza alcuna logica, una differente destinazione per l'imposta dovuta dalle società di persone, rispetto a quella dovuta dalle persone fisiche, disponendone la ripartizione per quote tra lo Stato e la regione siciliana.

2. — Si è costituito davanti a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Nell'atto di costituzione si osserva che, con il decreto impugnato, il ministro delle finanze e il ministro del tesoro hanno dettato le modalità di riscossione dell'imposta istituita dal d.l. n. 394 del 1992, fissando le stesse regole valevoli per le imposte Irpef, Irpeg, ed Ilor. La regione, nella sostanza, contesta la parte del provvedimento che, per l'imposta dovuta dalle società di persone, applica la ripartizione tra Stato e regione determinata dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

L'Avvocatura sottolinea che, a norma dell'art. 3, n. 6 del suddetto decreto-legge n. 394 del 1992, l'imposta in questione è riscossa con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche o, «in mancanza», dell'imposta locale sui redditi. Con tale disposto il legislatore avrebbe inteso specificare che le norme sull'Ilor si applicano solo ove non siano applicabili quelle sull'Irpef e sull'Irpeg, assimilando in tal modo la riscossione della nuova imposta, se dovuta dalle persone fisiche, all'Irpef, se dovuta dalle persone giuridiche, all'Irpeg e, infine, se dovuta dalle società di persone, all'Ilor, che è la sola imposta sui redditi alla quale tali società sono soggette.

Pertanto, «poiché l'assimilazione della disciplina della riscossione della nuova imposta a quella sui redditi dovute dai vari soggetti di imposta è totale e senza eccezioni», il decreto impugnato avrebbe legittimamente determinato la ripartizione della nuova imposta tra Stato e regione siciliana nella stessa misura prevista per la ripartizione dell'Ilor. Ne conseguirebbe la sua conformità al disposto legislativo, secondo il quale le somme riscosse a titolo di tributo dalle persone fisiche vanno interamente alla regione; quelle riscosse dalle persone giuridiche vanno egualmente per intero alla regione, mentre le somme riscosse dalle società di persone vanno ripartite tra Stato e regione (perché così vanno ripartite le somme riscosse a titolo di Ilor).

Né vi sarebbe — secondo l'Avvocatura — contraddittorietà fra il decreto impugnato e il decreto del 10 dicembre 1992 relativo alle imposte riscosse dai concessionari della riscossione. Infatti, con tale ultimo decreto, sono stati istituiti tre distinti codici-tributo: uno per le persone fisiche, uno per le persone giuridiche e uno per le società di persone. Conseguentemente, i concessionari della riscossione, ai sensi dell'art. 73 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, devono riversare le somme stesse secondo criteri stabiliti, per l'Irpef, per l'Irpeg e per l'Ilor; criteri che comportano l'automatico versamento dell'intera somma riscossa dalle persone fisiche e da quelle giuridiche alla cassa regionale e la ripartizione nelle quote di rispettiva spettanza tra cassa regionale e Stato delle somme riscosse dalle società di persone.

Nessuna irrazionalità potrebbe ravvisarsi nel sistema così determinato, in quanto con le somme riscosse a titolo di Ilor lo Stato fa fronte agli impegni della finanza derivata a favore degli enti territoriali e delle regioni, cosicché non è irragionevole che, con l'attribuzione all'erario della quota di imposta patrimoniale riscossa dalle società di persone, si sia voluto concorrere a finanziare quell'importante settore degli oneri dello Stato.

Considerato in diritto

1. -- La Regione Sicilia ha impugnato, con ricorso per conflitto di attribuzione, il decreto del ministro delle finanze 17 dicembre 1992 (avente ad oggetto: «Modalità di versamento diretto mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa»), nella parte in cui (art. 4, secondo comma, lett. *a* e *b*), prevede il versamento, rispettivamente, agli uffici provinciali della cassa regionale siciliana ed alla tesoreria provinciale dello Stato delle quote del 12,60 e dell'87,40 per cento del gettito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle società di persone ai sensi del d.l. 30 settembre 1992, n. 394, conv. nella legge 26 novembre 1992, n. 461. Ne ha dedotto il contrasto: *a*) con gli artt. 36 dello Statuto regionale siciliano e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che attribuiscono alla regione siciliana tutte le entrate erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, salvo che il loro gettito sia specificatamente destinato dalla legge alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità, contingenti o continuative, dello Stato; *b*) con l'art. 3 della Costituzione, essendo viziato da irragionevolezza, prevedendo, solo riguardo all'imposta versata col sistema della delega alle aziende di credito, senza alcuna logica, una differente destinazione per l'imposta dovuta dalle persone fisiche rispetto a quella dovuta dalle società di persone, per la quale dispone la ripartizione per quote tra lo Stato e la regione siciliana.

2. -- Il ricorso è fondato.

Il d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461, ha istituito un'imposta sul patrimonio netto delle imprese, stabilendo, all'art. 1, comma primo, che soggetti passivi ne sono le società ed enti di cui all'art. 87, comma primo, lettere *a* e *b* del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti di cui al comma stesso non residenti, tenute, non per effetto di opzione, alla contabilità ordinaria.

L'imposta (art. 1, comma secondo), si applica nella misura del sette e cinquanta per mille sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili, diminuito dell'utile di esercizio.

L'art. 3, n. 6, dispone che l'imposta è riscossa col sistema del versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche o, in mancanza, dell'imposta locale sui redditi, da eseguirsi mediante distinta di versamento al concessionario della riscossione ovvero delega ad un'azienda di credito oppure all'ufficio postale. Le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli, sono stabilite con decreti del ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale*.

3. Con il decreto impugnato dalla Regione Sicilia sono state stabilite le modalità di versamento diretto dell'imposta in questione, mediante delega alle aziende di credito. In proposito — come ha dedotto la regione, facendone oggetto d'impugnativa — l'art. 4, comma secondo, dispone che, quanto alle somme riscosse in Sicilia, in caso di versamento dell'imposta a mezzo di delega, le aziende di credito debbono versare alla Regione Sicilia il 12,60 per cento dell'imposta dovuta dalle società di persone ed il restante 87,40 per cento allo Stato.

L'Avvocatura generale dello Stato ha sostenuto che il fondamento giuridico della ripartizione, nella misura sopra indicata, fra Stato e Regione siciliana, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle società di persone, è da ricercarsi nel combinato disposto dell'art. 3, n. 6, del d.l. n. 394 del 1992 e dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

L'art. 3, n. 6 anzidetto, infatti, prevedendo che l'imposta debba essere versata con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche o, in mancanza, dell'imposta locale sui redditi, avrebbe inteso disporre che la riscossione e la ripartizione della nuova imposta, se dovuta dalle persone fisiche debba essere assoggettata alla disciplina dell'Irpef; se dovuta da persone giuridiche alla disciplina dell'Irpeg; se dovuta da società di persone alla disciplina dell'Ilor, poiché le società di persone residenti nello Stato non sono assoggettate all'Irpef né all'Irpeg (artt. 1 e 87 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ma solo all'Ilor (art. 116 dello stesso d.P.R.). Pertanto l'imposta sul reddito netto delle imprese percepito in

Sicilia andrebbe ripartita, in riferimento a tali società, con i criteri fissati dall'Ilor e cioè, secondo quanto dispone l'art. 3 della legge n. 41 del 1986, nella misura del 12,60 per cento mediante attribuzione alla Regione Sicilia e per la parte restante mediante attribuzione allo Stato.

4. La tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato è priva di fondamento.

L'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante le norme di attuazione dello Statuto regionale siciliano in materia finanziaria dispone che -- ai sensi dell'art. 36 dello statuto -- spettano alla regione tutte le entrate tributarie riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette e indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri intesi a soddisfare particolari finalità, contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime. Disposizione questa, costantemente interpretata nel senso che l'eccezione al principio devolutivo alla Regione Sicilia dei proventi delle nuove entrate tributarie, riscosse nel suo territorio, richiede un'apposita clausola di destinazione a particolari finalità, indicate nella stessa legge che ne prevede la devoluzione allo Stato (cfr. da ultimo la sentenza n. 362 del 1993).

Il decreto-legge n. 394 del 1992 e la relativa legge di conversione, non contengono detta clausola e non indicano affatto la finalità dell'imposta istituita: il che, di per sé, comporta che il gettito dell'imposta percepita nel territorio regionale siciliano va devoluto alla Regione Sicilia, secondo la regola generale stabilita dal citato art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.

A tale regola non apporta deroga l'art. 3, n. 6 del d.l. n. 394 del 1992 cit., invocato dall'Avvocatura dello Stato.

Tale norma disciplina soltanto la fase della riscossione dell'imposta, come si evince dall'insieme delle sue disposizioni, che regolano i termini e le modalità dei versamenti da parte dei contribuenti, demandando ad appositi decreti ministeriali le statuizioni di dettaglio sul rilascio delle attestazioni di pagamento, nonché sulle modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria per i conseguenti controlli.

Deve ritenersi, infatti, che il rinvio alle modalità di riscossione dell'Irpef, Irpeg ed Ilor, non può correttamente interpretarsi come rinvio anche alle modalità di ripartizione di tali imposte fra Stato e regioni, avendo le rispettive normative un diverso oggetto, che le rende giuridicamente distinte per forza, contenuto e principi. E ciò tanto più con riferimento alla Regione Sicilia, riguardo alla quale la disciplina, già ricordata, contenuta nelle norme di attuazione dello Statuto, esige, per la devoluzione allo Stato di tributi riscossi nella Regione, esplicite norme di destinazione dell'imposta a finalità particolari.

Ne deriva che l'art. 4, secondo comma, lett. *a* e *b*, del decreto impugnato è illegittimo e va annullato, nella parte in cui attribuisce allo Stato l'87,40 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese riscossa nella Regione Sicilia dalle società di persone.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato di disporre l'acquisizione dell'87,40 per cento del gettito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuto dalle società di persone ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394;

**Pertanto annulla l'art. 4, secondo comma, lett. a e b del decreto del ministro delle finanze 17 dicembre 1992, avente ad oggetto «Modalità di versamento diretto mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 412

Sentenza 12-23 novembre 1993

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**Regione - Finanza regionale - Regione Valle d'Aosta - Conto corrente intestato alla regione presso la Tesoreria dello Stato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia di norme sulla Tesoreria unica - Non incidenza sull'autonomia finanziaria della regione (cfr. sentenze nn. 132/1993, 61/1987 e ordinanza n. 759/1988) - Richiesta della regione di disposizione della chiusura del conto - Reiezione - Spettanza allo Stato e per esso al Ministro del tesoro.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta notificato il 6 e 7 aprile 1993, depositato in cancelleria il 15 successivo, per conflitto di attribuzioni sorto a seguito della nota del Ministero del Tesoro, prot. n. 319660, in data 10 febbraio 1993, relativa al rifiuto della chiusura del conto corrente acceso dalla Regione Valle d'Aosta presso la Tesoreria Centrale dello Stato, ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta e l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

I. — Con ricorso regolarmente depositato e notificato la Regione Valle d'Aosta ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministro del tesoro in data 10 febbraio 1993, con la quale quest'ultimo ha rifiutato di estinguere il conto corrente intestato alla predetta Regione presso la tesoreria dello Stato, respingendo la corrispondente richiesta che la ricorrente aveva formulato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali). Secondo la ricorrente, il rifiuto opposto dal Ministro del tesoro appare lesivo delle norme statutarie sulle competenze in materia di finanza regionale e sull'autonomia finanziaria della Regione stessa e, in particolare, degli artt. 3, primo comma, lettera f), 4, 12, 13 e 50, terzo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).

La premessa posta a base del ricorso muove dalla convinzione della Regione ricorrente che il ricordato art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 431 del 1989 contiene una deroga al sistema della tesoreria unica stabilito per tutti gli enti e gli organi pubblici, comprese le regioni e le province autonome, dall'art. 40, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Legge finanziaria 1981) e dall'art. 2, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici). In particolare, tali articoli, i quali impongono alle singole regioni di far affluire tutte le somme loro destinate dal bilancio dello Stato a un conto intestato a ciascuna di esse presso la tesoreria statale (salve le somme detenute dalle regioni stesse per le disponibilità a breve termine, in misura comunque non eccedente il limite del tre per cento delle entrate previste dal bilancio regionale di competenza), avrebbero subito una deroga a favore della Regione Valle d'Aosta ad opera del ricordato art. 6, secondo comma, del decreto legislativo

n. 431 del 1989, il quale stabilisce che «il regime di gestione delle disponibilità finanziarie e delle giacenze di tesoreria della regione e degli enti locali da essa dipendenti compete alla regione medesima in armonia con i principi del citato titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468».

Sulla base di quest'ultima disposizione la Regione Valle d'Aosta con lettera del 6 maggio 1992 ha chiesto al Ministro del tesoro di disporre la chiusura del conto corrente, ad essa intestato, aperto presso la tesoreria dello Stato, nonché il conferimento del saldo al tesoriere regionale e, per il futuro, l'erogazione a quest'ultimo di ogni finanziamento statale direttamente attribuito alla Regione medesima. Di fronte al rifiuto del Ministro di dar corso alla richiesta, basato sul rilievo che la Regione Valle d'Aosta sarebbe tuttora tenuta al rispetto dei vincoli della tesoreria unica, la ricorrente ha sollevato conflitto assumendo che lo Stato ignorerebbe l'esistenza della ricordata deroga a favore della Valle d'Aosta, deroga che ha già avuto attuazione nella Regione con la legge regionale 7 aprile 1992, n. 16. La ricorrente conclude chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato porre limiti e vincoli alla gestione delle giacenze di tesoreria della Regione Valle d'Aosta.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito solo formalmente chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato e facendo riserva di ulteriori memorie.

3. In prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato una memoria, con la quale afferma che la propria tesi interpretativa appare suffragata dall'art. 50, secondo comma, dello Statuto, il quale prevede che l'ordinamento finanziario della Regione potrebbe essere modificato soltanto a seguito di un accordo con la Regione stessa. Pertanto, come ha riconosciuto questa Corte con la sentenza n. 95 del 1981, senza il consenso della Valle d'Aosta non sarebbe legittimo imporre a questa un obbligo di deposito delle proprie giacenze finanziarie presso la tesoreria dello Stato. Né questa decisione sarebbe stata contraddetta dalla successiva sentenza n. 242 del 1985, che ha pure escluso la riespansione del sistema di tesoreria unica alla Valle d'Aosta. Tantomeno, poi, la pretesa di estensione di tale sistema alla Regione potrebbe basarsi sulla sua pretesa inerente a una funzione di indirizzo e coordinamento ovvero a quello di coordinamento finanziario, mancando del tutto nel vincolo della tesoreria unica i requisiti minimi di un istituto di coordinamento.

4. — In prossimità dell'udienza ha depositato una memoria anche la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'Avvocatura dello Stato, premesso che in base all'art. 2, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e all'allegata tabella «B», tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sarebbero vincolate al sistema della tesoreria unica, ricorda che queste norme sono state riconosciute come legittime da numerose sentenze della Corte costituzionale (a cominciare dalla sent. n. 242 del 1985), che in particolare hanno affermato essere quel sistema conforme a un'esigenza dell'intera comunità nazionale, espressione del potere statale di coordinamento finanziario ai sensi dell'art. 119 della Costituzione.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, è in relazione a tale giurisprudenza, e non all'isolata decisione n. 95 del 1981, che va interpretato l'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 431 del 1989. Quest'ultimo, infatti, dopo le affermazioni di questa Corte sulla tesoreria unica, avrebbe potuto essere interpretato come deroga a quel sistema soltanto ove avesse previsto una deroga espressa allo stesso. Al contrario, la mancanza di questa induce a interpretare l'art. 6, secondo comma, come una norma sulla gestione delle giacenze di tesoreria relative ai fondi che la Regione non è tenuta a conferire alla tesoreria centrale. Interpretata come disposizione intesa a consentire alla Regione di ripartire le risorse tra le diverse destinazioni, l'art. 6, secondo comma, si manifesterebbe in perfetta armonia con le norme sulla tesoreria unica, offrendo altresì una chiave di lettura diversa alla legge regionale del 1992, citata dalla ricorrente, e una giustificazione del fatto che la Regione ha continuato a rispettare le regole della tesoreria unica per oltre due anni dopo l'entrata in vigore del ricordato art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 431 del 1989.

Considerato in diritto

1. — La Regione Valle d'Aosta ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione alla lettera del Ministro del tesoro in data 10 febbraio 1993, con la quale è stata respinta la sua richiesta di disporre la chiusura del conto corrente intestato alla Regione medesima presso la tesoreria dello Stato, il versamento del saldo al tesoriere regionale e, per il futuro, l'erogazione diretta a quest'ultimo di ogni finanziamento statale devoluto alla Regione stessa. Ad avviso della ricorrente, dopo l'entrata in vigore dell'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), il quale dispone che «il regime di gestione delle disponibilità finanziarie e delle giacenze di

tesoreria della regione e degli enti da essa dipendenti compete alla regione medesima, in armonia con i principi del citato titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468», il predetto rifiuto lederebbe tanto le proprie competenze in materia di «finanze regionali e comunali» (artt. 3, lettera *f*, e 4 dello Statuto speciale), quanto l'autonomia finanziaria assicurata alla Regione medesima dagli artt. 12, 13 e 50, terzo comma, dello stesso Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).

2. — Il ricorso va rigettato.

La Regione ricorrente fonda la pretesa lesività dell'atto impugnato nei confronti delle proprie competenze in materia finanziaria sopra l'asserita violazione del già ricordato art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 431 del 1989, articolo che, nell'interpretazione della stessa ricorrente, sottrarrebbe le disponibilità finanziarie attribuite dallo Stato alla Regione al regime generale della tesoreria unica stabilito per tutte le regioni e le province autonome dalla legge 30 marzo 1981, n. 119 (art. 40) e dalla legge 28 ottobre 1984, n. 720 (art. 2), e successive modificazioni. Emanato in forza della delega affidata al Governo dalla legge 5 agosto 1981, n. 453, al fine di completare il trasferimento delle funzioni attribuite dallo Statuto speciale alla Valle d'Aosta, il decreto di cui il citato art. 6 è parte opera il trasferimento alla medesima Regione delle funzioni necessarie al pieno svolgimento della competenza che l'art. 3, lettera *f*), dello Statuto speciale assegna alla stessa in materia di «finanze regionali e comunali»: una competenza che, come le altre previste dal citato art. 3, questa Corte (v. sent. n. 547 del 1989) ha definito di tipo concorrente, secondo un'interpretazione riecheggiata dal predetto art. 6, secondo comma, che vincola l'esercizio delle funzioni ivi menzionate al rispetto dei principi della legge sulla contabilità generale (rispetto che nel caso è riferito al titolo IV della legge n. 468 del 1978).

Come emerge dai lavori preparatori, la formulazione dell'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 431 del 1989 è tutt'altro che chiara. Tuttavia, interpretato sulla base dei fini e dei criteri direttivi contenuti nella legge di delega e nell'ambito dei principi costituzionali relativi al rapporto tra ordinamento finanziario della Regione e poteri di coordinamento dello Stato nella stessa materia, l'art. 6, secondo comma, non può essere caricato del significato normativo che ad esso vorrebbe attribuire la ricorrente.

Infatti, se occorre mantenere la disposizione in questione nei limiti della delega entro i quali è stato concesso al Governo il potere legislativo delegato, si deve dire che l'art. 6, secondo comma, va interpretato come norma attributiva di funzioni tenute a svolgersi entro i confini propri di una competenza di tipo concorrente. In proposito, questa Corte, se si esclude l'isolata pronuncia n. 95 del 1981 (che ha ricondotto il vecchio art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di giacenze di tesoreria delle regioni, a una modifica delle norme statutarie sull'ordinamento finanziario della Regione, richiedente, come tale, l'accordo con la Giunta regionale), a partire dalle sentenze nn. 162 del 1982 e 242 del 1985, aventi ad oggetto la nuova disciplina sulla tesoreria unica stabilita dall'art. 40 della legge n. 119 del 1981, ha riconosciuto, anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e della Valle d'Aosta in particolare, la competenza dello Stato a dettare, in nome dell'indispensabile coordinamento finanziario e senza necessità di alcun accordo con le regioni, misure, come quelle in oggetto, sulle somme provenienti dal bilancio dello Stato e destinate ad affluire negli appositi conti intestati alle regioni presso la tesoreria dello Stato. Su questa linea, di recente la stessa Corte ha precisato che le norme sulla tesoreria unica (art. 40 della legge n. 119 del 1981 e art. 2 della legge n. 720 del 1984) non incidono sull'autonomia finanziaria delle regioni nel disporre delle proprie risorse e riflettono un interesse nazionale, legato all'esigenza di consentire allo Stato il controllo della liquidità e la disciplina dei relativi flussi monetari (v. sent. n. 132 del 1993, nonché sent. n. 61 del 1987 e ord. n. 759 del 1988), un interesse che, per sua natura, richiede un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale, derogabile soltanto in caso di comprovate necessità locali nascenti da situazioni del tutto eccezionali.

L'insussistenza di quest'ultima evenienza nel caso della Regione Valle d'Aosta o la mancata dimostrazione della stessa inducono, dunque, a rigettare l'interpretazione del predetto art. 6, secondo comma, nel senso suggerito dalla ricorrente.

3. — Ricondotto nell'ambito del regime della tesoreria unica, l'articolo in esame, come suppone l'Avvocatura dello Stato, non può non riferirsi alle giacenze che le regioni e le province autonome possono tenere presso i propri tesorieri nei limiti del 3 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza delle regioni stesse, ai sensi dell'art. 40, primo comma, della legge n. 119 del 1981.

Tale significato normativo che, riferito ad altre regioni, sarebbe del tutto pleonastico, in quanto ripeterebbe principi discendenti dalle norme costituzionali sull'autonomia finanziaria, esplicitati dalla legge 19 maggio 1976, n. 335 (v. artt. 21 e 33), assume in relazione alla Valle d'Aosta un valore diverso, dovuto al regime particolare per il quale, in base all'art. 3 del medesimo decreto legislativo n. 431 del 1989, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali

della Valle d'Aosta sono direttamente corrisposte alla Regione. Questa disposizione, come specifica il secondo comma del medesimo articolo, è prevista al fine di permettere alla Regione di ripartire fra gli enti locali i finanziamenti così ricevuti insieme a quelli destinati agli stessi enti dal bilancio regionale «secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate agli enti medesimi». Vista alla luce di tale particolarità, l'autonomia di gestione delle disponibilità finanziarie e delle giacenze di tesoreria di cui può disporre la regione — sottolineata dall'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 431 del 1989 — può assumere un senso specifico nell'ambito del coordinamento della finanza regionale con quella locale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, rigettare la richiesta della Regione Valle d'Aosta di disporre la chiusura del conto corrente intestato alla Regione medesima presso la tesoreria dello Stato, in applicazione degli artt. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 2 della legge 23 ottobre 1984, n. 726.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.

• Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

3C1188

N. 413

Ordinanza 5-23 novembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Farmacie - Corrispettivi per la vendita delle specialità medicinali in regime di assistenza diretta - Trattenuta di quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets - Analoga questione già ritenuta non fondata dalla Corte (sentenza n. 102/1993) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 279 e 302 del 1993) - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1993 dal Pretore di Padova — sezione distaccata di Este — nel procedimento civile vertente tra Ferrari Luigi e la U.S.L. n. 22 di Este Montagnana, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore dott. Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da un titolare di farmacia convenzionata contro la U.S.L. n. 22 di Este Montagnana il pretore di Padova, sezione distaccata di Este, con ordinanza del 21 gennaio 1993, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale — in riferimento agli art. 3 e 53 della Costituzione — dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) nella parte in cui dispone che il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alla farmacie di quanto dovuto per la vendita delle specialità medicinali (in regime di assistenza diretta), trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets;

che secondo il giudice rimettente la norma si porrebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza (perchè introduce una prestazione patrimoniale obbligatoria di carattere tributario a carico di una limitata categoria di cittadini), sia con il principio secondo cui ogni cittadino è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva; inoltre non sarebbe rispettosa del criterio di progressività al quale deve essere uniformato il sistema tributario (art. 53 della Costituzione);

Considerato che analoga questione di costituzionalità è già stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 102 del 1993 e manifestamente infondata con ordinanze n. 279 e n. 302 del 1993;

che nessuna nuova argomentazione viene addotta, nè alcun diverso profilo prospettato;

che pertanto le questioni sono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Padova, sezione distaccata di Este, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1189

N. 414

Ordinanza 12-23 novembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Indennità - Criteri di determinazione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 283/1993) con riferimento ad analoghe fattispecie - Manifesta infondatezza e manifesta inammissibilità.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, artt. 5-bis, primo comma, u. p., 2 e 5, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359; d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, artt. 5-bis, primo comma, 6 e 7).

(Cost., artt. 3, 24 e 42, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-*bis* della legge 8 agosto 1992, n. 359 (*recte*: art. 5-*bis* d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 4 marzo 1993 dalla Corte d'Appello di Lecce nel procedimento civile vertente tra Matteo Pasquale ed altre ed il Comune di Lecce, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1993; 2) n. 3 ordinanze emesse il 21 gennaio, il 28 gennaio ed il 6 aprile 1993 dalla Corte di appello di Genova nei procedimenti civili vertenti tra Fresca Elsa e il Comune di Savona, Pozzo Emma ed altri e il Comune di Recco e Morixe Renza ed altri e il Comune di Vado Ligure, ai nn. 268, 269 e 270 del registro ordinanze 1993, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Fresia Elsa nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, promosso da Matteo Pasquale e Centonze Concetta, la adita Corte d'appello di Lecce ha sollevato (con ordinanza del 4 marzo 1993) questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5-*bis*, commi 1, 2, 6 e 7 della legge 8 agosto 1992 n. 359 (*recte*: art. 5-*bis* d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359) recante nuovi criteri per la determinazione della indennità suddetta, ipotizzando la violazione: *a*) dell'art. 24, commi 1 e 2, della Costituzione nella parte in cui, sostanzialmente penalizzando il soggetto che non sia addivenuto alla cessione volontaria del bene e che abbia scelto la via giudiziaria per la tutela del proprio diritto, stabilisce comunque per quest'ultimo una riduzione dell'importo indennitario in misura del 40%; *b*) dell'art. 3 della Costituzione perchè crea una irragionevole disparità di trattamento tra chi al momento della sua entrata in vigore ha visto definita la propria posizione con la vecchia normativa e chi, invece, per cause assolutamente indipendenti dalla sua volontà, tale posizione non ha visto definita in tempo; *c*) dell'art. 42, comma 3, della Costituzione perchè non costituisce «serio ristoro» un indennizzo espropriativo pari a circa il 30% del valore venale del bene espropriato;

che in altrettanti analoghi giudizi di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione — proposti rispettivamente da Fresia Elsa, Pozzo Emma ed altri, e da Morixe Reza ed altro — la medesima norma (anche con riferimento al quinto comma) è stata censurata dalla Corte d'appello di Genova con ordinanze del 21 e 28 gennaio e 6 aprile 1993 per sospetta violazione: *a*) dell'art. 42, comma 3, della Costituzione (per inadeguatezza e difetto di congruità dell'indennizzo espropriativo quale risultante dal nuovo criterio di calcolo, che — dovendo farsi riferimento alla semisomma (peraltro ridotta del 40%) del valore venale e del reddito dominicale — comporta una diminuzione dell'indennità che va ben oltre quel margine di scostamento, tra il «serio ristoro» dovuto a chi subisce l'espropriazione ed il pieno «valore venale» del bene espropriato, scostamento che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto compatibile con la natura dell'istituto dell'espropriazione); *b*) (ancora) dell'art. 42, comma 3, della Costituzione (perchè la previsione del quinto comma della norma censurata, secondo cui è rinviata ad un regolamento, da emanarsi con decreto ministeriale, la definizione dei criteri e dei requisiti per la individuazione della edificabilità di cui al precedente terzo comma, viola il principio della riserva di legge); *c*) degli artt. 3 e 24, comma 1, della Costituzione (per disparità di trattamento tra chi accede alla cessione volontaria del bene e chi invece intende adire l'autorità giudiziaria con opposizione alla stima e per violazione del diritto di agire in giudizio perchè la penalizzazione della riduzione, in tal caso, del 40% dell'indennizzo si traduce in un ostacolo all'esercizio di un diritto soggettivo; inoltre vi sarebbe disparità di trattamento tra chi al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme abbia già subito l'esproprio e non possa quindi più convenire la cessione volontaria del bene, e chi, non essendo ancora stato emesso un provvedimento ablatorio, può accedere alla cessione volontaria senza subire la riduzione del 40%);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o infondate in quanto già deliberate da questa Corte con la sentenza n. 283/93;

che si è costituita la parte privata Fresia Elva depositando memorie e in particolare, nel prendere atto della sentenza n. 283 del 1993 di questa Corte, emessa nelle more del giudizio, non ha chiesto la discussione in pubblica udienza;

Considerato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-*bis*, primo comma, d.l. n. 333/92 cit. sollevata — in riferimento all'art. 42, comma 3, della Costituzione — sotto il profilo che l'indennizzo espropriativo (pari al 40% della semisomma del valore venale e del reddito dominicale) non presenta le caratteristiche del «serio ristoro», che invece dovrebbe avere, atteso che la Corte ha già dichiarato non fondata la medesima questione con la sentenza n. 283 del 1993, nè le Corti d'appello rimettenti allegano nuovi e diversi elementi di valutazione;

che è viceversa manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, primo comma, ultima parte, e secondo comma, riguardante il previsto esonero dall'abbattimento del 40% dell'indennizzo espropriativo solo in caso di cessione volontaria per assunta disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione) e per asserita vulnerazione del diritto di azione (artt. 24 della Costituzione) essendo, in entrambe le fattispecie all'esame dei giudici a quibus, già intervenuti i decreti di espropriazione sicchè non può più trovare applicazione la disciplina della cessione volontaria, come ritenuto in analoga fattispecie dalla cit. sent. n. 283/93;

che altresì manifestamente inammissibile è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, quinto comma, cit. sollevata — in riferimento all'art. 42, comma 3, della Costituzione — sotto il profilo della violazione della riserva di legge, atteso che nelle ordinanze di rimessione non è precisato se la destinazione edificatoria del suolo, accertata dal c.t.u., sia di natura legale o di fatto, sicchè manca un elemento essenziale per valutare la effettiva rilevanza della questione nei giudizi *a quibus*;

che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, sesto comma, cit. sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione perchè la prospettata disparità di trattamento tra espropriati, secondo che nei loro confronti sia stato emesso, o meno, il decreto di espropriazione al momento della entrata in vigore del d.l. n. 333/92 cit., risulta rimossa — successivamente alle ordinanze di rimessione — dalla cit. sentenza n. 283/93, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del medesimo art. 5-bis nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti già espropriati al momento dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, e nei confronti dei quali la indennità di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennità di cui al primo comma con esclusione della riduzione del 40%, e quindi la pronuncia additiva invocata dalla Corte d'appello di Genova è stata già resa (ancorchè riferita al secondo comma e non già al sesto della disposizione impugnata); mentre non può esaminarsi — perchè fuori dal *thema decidendum* quale devoluto dalla Corte rimettente — il profilo, indicato in una sua memoria dalla parte costituita, dell'incidenza dell'onere delle spese processuali;

che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, sesto e settimo comma, cit. nella parte in cui la nuova disciplina dell'indennizzo espropriativo si applica (con efficacia retroattiva) anche ai procedimenti (ed ai relativi giudizi) in corso per violazione del principio di parità di trattamento (art. 3 della Costituzione) e del diritto d'azione (art. 24 della Costituzione) avendo questa Corte già escluso la lesione dei suddetti parametri nella cit. sentenza n. 283/93, senza che nuovi e diversi profili di valutazione siano prospettati dalle Corti d'appello rimettenti;

Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

a) *la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, 24 e 42, comma 3, della Costituzione — dell'art. 5-bis, commi 1, ultima parte, 2, e 5 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevate dalla Corte d'appello di Lecce e dalla Corte d'appello di Genova con le ordinanze trascritte in epigrafe.*

b) *la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 3, 24 e 42, comma 3, della Costituzione — dell'art. 5-bis, commi 1, 6 e 7, d.l. n. 333/92 cit., sollevate dalla Corte d'appello di Lecce e dalla Corte d'appello di Genova con le ordinanze trascritte in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 415

Ordinanza 12-23 novembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Stupefacenti - Obbligo di notificazione al tossicodipendente della contestazione dell'avvenuto consumo di sostanze stupefacenti - Misure alternative al programma terapeutico e socio-riabilitativo - Insufficiente determinatezza della sanzione amministrativa - Prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività - Trattamento differenziato in materia di tossicodipendenze - Mancata previsione dell'applicazione di attenuanti - Irragionevole compressione del diritto di difesa - Incongruenza delle pene rispetto alle condotte sanzionate - Dose media giornaliera - Criteri di determinazione - Discrezionalità - Abrogazione di numerose norme relative alla disciplina in materia di tossicodipendenze in esito al referendum indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993 - *Ius superveniens* richiedente riesame della rilevanza delle questioni di costituzionalità - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 75 e 76; legge 26 febbraio 1990, n. 162, art. 16).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 73, 75 e 76 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e dell'art. 16 della legge 26 febbraio 1990 n. 162 (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con ordinanze emesse il 16 maggio 1992 dal Pretore di Roma, il 16 giugno 1992 dal Pretore di Padova, il 21 e 22 maggio 1992 dal Tribunale di Roma, il 21 marzo 1991 dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, il 5 ottobre 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso, il 12 ottobre 1992 dal Pretore di Roma (n. 2 ordinanze) ed il 18 novembre 1992 dal Pretore di Modena (n. 2 ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 431, 487, 501, 502, 729, 776, 785 e 804 del registro ordinanze 1992 ed ai nn. 43 e 44 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 37, 39, 40, 48, 52 e 54, prima serie speciale, dell'anno 1992, e nn. 3 e 7, prima serie speciale, dell'anno 1993:

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di un procedimento *ex art. 76* d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 pendente innanzi al Pretore di Roma nei confronti di Scalas Stefano — il quale, trovato in possesso per uso personale di 0,50 gr. sostanza stupefacente del tipo cocaina, in misura quindi inferiore alla dose media giornaliera, era stato (ripetutamente) avviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze della U.S.L., ma dopo aver iniziato il programma terapeutico, lo aveva interrotto senza giustificato motivo sicchè il Procuratore della Repubblica aveva chiesto l'applicazione delle misure di cui al cit. art. 76 — il Pretore ha sollevato, con ordinanza del 16 maggio 1992, questione di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 75 e 76 d.P.R. n. 309/90 in riferimento agli artt. 3, 10, 32 e 36 della Costituzione;

che in particolare il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale: *a)* dell'art. 75, commi 5, 6 e 7, d.P.R. n. 309/90 cit., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede alcun obbligo di notificazione al tossicodipendente o tossicofilo della contestazione dell'avvenuto consumo di sostanze stupefacenti, che non sia stata possibile effettuare immediatamente, nè prevede un termine entro il quale l'interessato possa presentare

scritti e documenti difensivi; *b)* degli artt. 75 e 76 d.P.R. n. 309/90 cit., per contrasto con l'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il soggetto trovato in possesso di sostanza stupefacente destinata all'uso personale in dose non superiore a quella media giornaliera si assoggetti, in alternativa alle misure previste nei detti articoli, a programma terapeutico e socio-riabilitativo; *c)* dell'art. 76, comma 1, d.P.R. n. 309/90 cit., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'applicazione di «una o più» delle misure indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, ed *h)* del medesimo primo comma in quanto all'assuntore di sostanze stupefacenti è ingiustificatamente riservato un trattamento deteriore consistente nella non sufficiente determinatezza della sanzione amministrativa; *d)* dell'art. 76, comma 1, lett. *a)*, *b)*, *e)*, ed *l)*, d.P.R. n. 309/90 cit., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perchè tali misure (consistenti nel divieto di allontanarsi dal comune di residenza, nell'obbligo di presentazione bisettimanale alla Polizia di Stato o ai Carabinieri, nella sospensione del passaporto o degli altri documenti equipollenti) hanno un contenuto sostanzialmente coincidente con le misure cautelari previste dagli artt. 281, 282, 283 c.p.p. e quindi l'assuntore di stupefacenti viene a ricevere lo stesso trattamento riservato a soggetti nei cui confronti sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di reati; *e)* dell'art. 76, comma 1, lett. *f)*, d.P.R. n. 309/90 cit., per contrasto con gli artt. 10 e 36 della Costituzione, nella parte in cui prevede una prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività almeno per una giornata lavorativa alla settimana e quindi una fattispecie di lavoro obbligatorio senza retribuzione; *f)* dell'art. 76, comma 1, lett. *h)*, d.P.R. n. 309/90 cit. (ossia l'affidamento al servizio sociale) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione giacchè l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, come previsto dall'art. 47 legge n. 354/75, presuppone pur sempre la condanna irrevocabile per un reato, mentre l'assuntore di stupefacenti non ha commesso reati, ma ha solo violato disposizioni amministrative;

che in un analogo procedimento per l'applicazione a Crivellaro Filippo della sanzione (*ex art. 76 cit.*) dell'obbligo di presentazione presso la stazione dei carabinieri il Pretore di Padova, con ordinanza del 16 giugno 1992, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 76 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento per il fatto che la sanzionabilità in via amministrativa della detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti in misura inferiore alla d.m.g. risulta dipendere irragionevolmente dalle modalità del suo accertamento essendo tali sanzioni escluse in caso di mero accertamento del consumo pregresso di droga;

che con ordinanza del 21 maggio 1992 il Tribunale di Roma — in sede di giudizio di rinvio nei confronti di De Angelis Luigi, imputato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, a seguito della sentenza di annullamento della Corte di cassazione del 19 dicembre 1991 — ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 32 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'attenuante di cui al comma 5 anche nei casi di detenzione di sostanza stupefacente che ecceda in misura non lieve la dose media giornaliera qualora, in relazione alle circostanze del caso, possa essere riconosciuta la inequivoca destinazione della sostanza stessa al consumo personale;

che con successiva ordinanza del 22 maggio 1992 il medesimo Tribunale di Roma — nel corso del processo penale nei confronti di Di Mastromatteo Maurizio, imputato del reato di detenzione di sostanza stupefacente — ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale svolgendo le stesse argomentazioni;

che il g.i.p. presso il tribunale di Treviso con ordinanza del 5 ottobre 1992 — nel corso del processo penale nei confronti di Pellegrino Loredana, imputata del reato di detenzione di sostanza stupefacente — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 — in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione — per sospetta violazione sia del principio di eguaglianza, perchè vengono trattate in modo eguale (con la previsione dello stesso regime sanzionatorio) situazioni disomogenee, quali la detenzione di sostanze stupefacenti per spaccio e la detenzione per consumo personale delle stesse, sia del principio secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 della Costituzione), finalità questa non realizzabile nel caso di detenzione per uso personale perchè la misura della pena base è eccessivamente elevata;

che in un procedimento *ex art. 76 d.P.R. n. 309/90* nei confronti di Cristinelli Armando il Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 legge 26 giugno 1990 n. 162 e 76 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 — sul presupposto interpretativo che essi prevedano l'applicazione di sanzioni restrittive della libertà personale, e dunque penali, per il «reato» di detenzione di stupefacenti in misura inferiore alla dose media giornaliera — per sospetta violazione dell'art. 3 della Costituzione (perchè la scelta legislativa di sanzionare penalmente una condizione soggettiva differenzia illegittimamente l'assuntore di sostanze stupefacenti rispetto all'assuntore di sostanze alcoliche): degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione (perchè l'accertamento della condotta avviene mediante un procedimento in camera di consiglio strutturato sul modello dell'incidente di esecuzione anzichè sul modello generale del processo penale; procedimento peraltro che è irragionevolmente limitato nelle possibilità di

impugnazione e che non assicura le garanzie processuali ordinarie); dell'art. 27 della Costituzione (perchè le «misure», previste dalle norme censurate, comminate ed irrogabili sono del tutto incongruenti rispetto alla condotta sanzionata e, perciò, non tendono alla rieducazione del condannato); dell'art. 102, comma 2, della Costituzione (perchè, attribuendo al pretore e al tribunale per i minori la competenza ad esercitare la giurisdizione penale con forme del tutto speciali, il legislatore ha introdotto un giudice speciale);

che le medesime norme sono state censurate dallo stesso pretore rimettente sul diverso (ed alternativo) presupposto interpretativo della natura amministrativa delle misure restrittive applicabili in caso di detenzione di stupefacenti in misura inferiore alla dose media giornaliera per sospetta violazione dell'art. 3 della Costituzione (per irragionevolezza e per disparità di trattamento, perchè viene prevista una diversa modalità di inflizione della sanzione rispetto ad altre condotte qualificate come reato); dell'art. 13 della Costituzione (perchè il pretore agirebbe non quale autorità giudiziaria, bensì quale autorità amministrativa, e quindi mancherebbe il controllo da parte dell'autorità giudiziaria di misure restrittive della libertà personale); dell'art. 24 della Costituzione (perchè nel procedimento di irrogazione delle «misure» previste dalle norme censurate, non vi è luogo per alcuna forma di istruzione probatoria e la stessa scelta delle «misure» e la quantificazione della loro durata è rimessa al sostanziale arbitrio del pretore);

che nel corso di due distinti procedimenti *ex art. 76 d.P.R. n. 309/90* il Pretore di Roma, con due ordinanze del 12 ottobre 1992 (di identico contenuto) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 cit., oltre che del precedente art. 75, commi 9-12, per sospetta violazione dell'art. 32 della Costituzione (perchè, prevedendo che il soggetto trovato in possesso di sostanza stupefacente destinata all'uso personale in dose non superiore a quella media giornaliera si assoggetti, in alternativa alle misure previste nei detti articoli, ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo, contemplano un trattamento sanitario sostanzialmente obbligatorio senza che sussista un'esigenza di tutela della salute collettiva); dell'art. 27, comma 3, della Costituzione (per l'inefficacia riabilitativa del sistema sanzionatorio, anche in ragione della sproporzione rispetto alla condotta dell'agente); dell'art. 3 della Costituzione (per disparità di trattamento dei tossicodipendenti o tossicofili rispetto agli assuntori di tabacco o di alcoolici e per irragionevolezza non sussistendo pericolo di spaccio); dell'art. 24 della Costituzione (perchè sanzioni di natura penale — quali sono quelle di cui all'art. 76 cit. — possono essere applicate soltanto con le garanzie tipiche del processo penale di cognizione e non già con il procedimento di cui all'art. 666 c.p.p.);

che con due ordinanze in data 18 novembre 1992 il Pretore di Modena, nel corso di un procedimento *ex art. 76 d.P.R. n. 309/90* ha sollevato questione di legittimità costituzionale: *a) degli artt. 75 e 76 lett. a), b), c), d), e), f), ed h) d.P.R. n. 309/90* nella parte in cui prevedono che il soggetto trovato in possesso di sostanza stupefacente destinata all'uso personale in dose non superiore a quella media giornaliera si assoggetti, in alternativa alle misure previste nei detti articoli, ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo per sospetto contrasto con l'art. 32 della Costituzione perchè contemplano un trattamento sanitario sostanzialmente obbligatorio che non persegue il fine della tutela della salute collettiva; *b) dell'art. 76, comma 1, lett. a), b), c), e) — limitatamente alla sospensione del passaporto — ed h) d.P.R. n. 309/90 cit.* perchè rende applicabile agli assuntori di sostanze stupefacenti le stesse misure cautelari previste per i soggetti nei cui confronti sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di uno o più reati ovvero siano accertate situazioni soggettive di pericolosità *ex lege* n. 1423/56, ovvero corrispondono e misure alternative alla detenzione; *c) dell'art. 76, comma 1, lett. a), b), c) e d) d.P.R. n. 309/90 cit.*, per violazione del principio di legalità e di tassatività dei reati (applicabile anche alle misure di prevenzione *ante delictum*) perchè non sono determinati i criteri per l'applicazione delle misure suddette sostanzialmente rimesse alla discrezionalità del pretore; *d) dell'art. 76, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 309/90 cit.* nella parte in cui, obbligando l'assuntore di sostanze stupefacenti ad una prestazione lavorativa gratuita, viola il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni sollevate;

Considerato che in esito al referendum indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993 (in G.U. n. 50 del 2 marzo 1993), sono stati abrogati (come risulta dal d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171), tra l'altro, l'art. 73, comma 1, limitatamente alle parole: «e 76»; l'art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: «in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78»; l'art. 75, comma 12, limitatamente alle parole: «rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo»; l'art. 75, comma 13, limitatamente alle parole: «e nell'art. 76»; l'art. 76 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

che pertanto, per le censure che investono sotto più profili l'art. 76 d.P.R. n. 309/90, è venuta meno — successivamente alle ordinanze dei giudici rimettenti — la norma oggetto delle questioni incidentali di costituzionalità (non diversamente che per l'art. 16 legge 26 giugno 1990 n. 162, nella parte in cui l'art. 76 cit. è riproduttivo di tale disposizione);

che per le censure che investono (solo od anche) l'art. 75 d.P.R. n. 309/90 le questioni di costituzionalità (pur riguardando la disciplina del procedimento innanzi al Prefetto e delle sanzioni amministrative applicabili da quest'ultimo) sono sollevate in sede di procedimento sanzionatorio innanzi al Pretore (art. 76 d.P.R. n. 309/90) sul presupposto, secondo i giudici rimettenti, che il legittimo svolgimento del procedimento prefettizio avrebbe condizionato (prima del *referendum*) anche la legittimità del successivo procedimento innanzi al pretore; sicchè l'abrogazione di quest'ultimo richiede, in quanto *jus superveniens*, un nuovo esame della rilevanza delle questioni di costituzionalità afferenti all'art. 75 cit.;

che anche l'art. 73 d.P.R. n. 309/90 — censurato con riferimento al comma quinto che prevede la fattispecie criminosa attenuata del fatto di lieve entità — risulta modificato, per effetto del *referendum*, nel suo primo comma in quanto la condotta incriminata fa salve le ipotesi previste dai successivi artt. 75 e 76, i quali sono stati, rispettivamente, il primo modificato per abrogazione delle parti sopra indicate ed il secondo integralmente abrogato; sicchè, essendo venuto meno il reato base di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale (cfr. Cass. S.U. 19 luglio 1993 n. 17, imp. Gambacorta), è conseguentemente venuta meno anche la relativa ipotesi attenuata;

che riguardo a tutte le questioni così sollevate, pertanto, si impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per valutare se, alla stregua della sopravvenuta modifica del quadro normativo, le questioni stesse siano tuttora rilevanti;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1191

N. 416

Sentenza 15-25 novembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Regione Calabria - Commissioni giudicatrici nelle selezioni per l'avanzamento a dirigente di seconda qualifica - Mancata previsione di membri esperti dotati di specifiche competenze culturali e/o tecniche rispetto alle materie previste nelle selezioni concorsuali - Violazioni del criterio di imparzialità in materia di organizzazione dell'azione amministrativa in materia concorsuale - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Calabria 5 maggio 1990, n. 55, art. 5).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI; avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Calabria 5 maggio 1990, n. 55 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 34/1984 e n. 11/1987), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria sul ricorso proposto da Tommaso Di Girolamo contro la Regione Calabria ed altri, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Tommaso Di Girolamo nonché l'atto di intervento della Regione Calabria;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'avvocato Feliciano Serrao per Di Girolamo Tommaso e l'avvocato Raffaele Mirigliani per la Regione Calabria;

Ritenuto in fatto

I. — Nel corso del giudizio sul ricorso proposto da Tommaso Di Girolamo contro la Regione Calabria ed altri per l'annullamento degli atti della commissione esaminatrice nel concorso interno per l'accesso alla II qualifica dirigenziale nel settore delle attività agricolo-forestali, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 39 del 1991, nonché per l'annullamento della delibera della Giunta regionale n. 4319 del 5 agosto 1991, di approvazione dei suddetti atti, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria — con ordinanza del 20 novembre 1992 — ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 97, primo comma, e 98 della Costituzione, dell'art. 5 della legge regionale calabra 5 maggio 1990, n. 55, «nella parte in cui non prevede la presenza, in seno alle commissioni giudicatrici nelle selezioni per l'avanzamento a dirigente di II qualifica, di membri esperti dotati di specifiche competenze culturali e/o tecniche rispetto alle materie previste dalle selezioni concorsuali».

In ordine alla rilevanza di tale questione, il Tribunale rimettente osserva che l'esame degli atti posti in essere dalla commissione impugnati nel giudizio *a quo* unitamente alla deliberazione regionale di recepimento — presuppone «da preliminarmente indagare circa la legittimità della normativa che detta i criteri di composizione della commissione stessa», atteso che l'illegittimità di tale normativa «non potrebbe non riverberare conseguenze caducanti — e non già meramente inficanti — sul complesso della attività posta in essere (dalla commissione), nonché sulle deliberazioni di relativo recepimento». La rilevanza della questione prospettata discenderebbe, pertanto, dallo «stretto nesso di consequenzialità giuridica che connette la nomina di una commissione giudicatrice (e, con essa, le disposizioni che la prevedono e la disciplinano) con gli atti da questa di seguito posti in essere» nonché dal fatto che l'accoglimento della stessa questione «determinerebbe, in via derivata, l'annullamento dell'intero iter procedimentale», con la conseguente invalidazione degli atti che hanno formato oggetto di impugnativa nel giudizio *a quo*.

Circa la non manifesta infondatezza della questione, lo stesso Tribunale osserva che la norma impugnata, nel modificare il preesistente art. 46 della l.r. 22 novembre 1984, n. 34 — dove si prevedeva che la commissione fosse composta dal presidente della Giunta regionale, in qualità di presidente, da due professori universitari (designati dai Rettori delle Università calabresi), da due magistrati amministrativi (designati dal Presidente del TAR della Calabria) e da un rappresentante sindacale — ha disposto che, fermi restando il presidente della Giunta regionale ed il rappresentante sindacale, gli altri membri siano sostituiti dall'assessore regionale al personale e da due consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza della minoranza (designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari). Tale nuova composizione — secondo il giudice *a quo* —, avendo fatto venir meno nella commissione la presenza maggioritaria di membri dotati di specifiche competenze tecniche, sostituiti con rappresentanti di nomina politica, non sarebbe idonea a garantire il rispetto delle norme contenute negli artt. 97, primo comma, e 98 della Costituzione, risultando in contrasto con i principi espressi da questa Corte in materia di composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici (in particolare nella sentenza n. 453 del 1990).

Tali principi — osserva ancora il giudice *a quo* — per il loro carattere generale devono necessariamente trovare applicazione — oltre che nei concorsi per l'accesso alla pubblica amministrazione — anche nei concorsi «interni» o «riservati», quale quello in esame, in ordine ai quali resta, comunque, invariata l'esigenza di garantire una oggettiva valutazione dei candidati e la selezione dei migliori fra essi, offrendo la massima tutela possibile rispetto a possibili ingerenze di natura politica, pregiudizievoli dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

2. — La parte privata, ricorrente nel giudizio *a quo*, è intervenuta con una memoria adesiva alla tesi formulata dal giudice rimettente, deducendo che la norma impugnata ha completamente capovolto la corretta impostazione della precedente normativa regionale, determinando una composizione esclusivamente politica della commissione, in contrasto con i principi di imparzialità e di destinazione dei pubblici impiegati al servizio esclusivo della Nazione.

3. — Si è costituita in giudizio la Regione Calabria opponendo, in primo luogo, l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

Secondo la Regione il provvedimento costitutivo della commissione, non formando oggetto del ricorso pendente innanzi al Tribunale amministrativo, resterebbe in ogni caso sottratto, in quanto atto inoppugnabile, alla cognizione del giudice *a quo*, con conseguente irrilevanza della questione di costituzionalità sollevata di ufficio nei confronti della normativa regionale che regola la composizione della stessa commissione.

Nel merito, la questione è ritenuta infondata, dal momento che il principio della partecipazione dei partiti politici alla formazione dell'indirizzo politico nazionale, affermato nell'art. 49 della Costituzione, porterebbe ad escludere la possibilità di attribuire un disvalore così assoluto ad un sistema di composizione della commissione giudicatrice quale quello di cui è causa. Ciò risulterebbe, altresì, confortato dal fatto che la nomina politica di alti magistrati o funzionari statali è prevista dal nostro ordinamento ed è stata ritenuta da questa Corte conforme alla Costituzione con le sentenze n. 1 del 1967 e n. 177 del 1973 (concernenti, rispettivamente, le nomine governative dei consiglieri della Corte dei conti e dei consiglieri di Stato).

4. — In prossimità dell'udienza sia la Regione Calabria che la parte privata ricorrente nel giudizio *a quo* hanno presentato memoria, dove vengono sviluppate e approfondite le tesi annunciate nei rispettivi atti di costituzione.

Considerato in diritto

1. — La questione di costituzionalità in esame investe l'art. 5 della legge regionale della Calabria 5 maggio 1990, n. 55 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 34/1984 e n. 11/1987), dove si dispone che la commissione chiamata a formare le graduatorie nelle selezioni interne per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale è composta dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato che la presiede; dall'assessore regionale al personale; da due consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza della minoranza; da un rappresentante sindacale, con qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso.

Ad avviso del Tribunale amministrativo della Calabria tale disposizione (che ha sostituito l'art. 46 della legge regionale 22 novembre 1984, n. 34, dove la stessa commissione risultava composta dal Presidente della Giunta regionale, da due professori universitari, ordinari di materie attinenti ai posti oggetto di selezioni, da due magistrati amministrativi e da un rappresentante sindacale) verrebbe a violare, «nella parte in cui non prevede la presenza, in seno alle commissioni giudicatrici per l'avanzamento a dirigente di 2^a qualifica, di membri esperti dotati di specifiche competenze culturali e o tecniche rispetto alle materie previste dalle selezioni concorsuali», il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione nonché il vincolo posto a carico dei pubblici dipendenti dall'art. 98 della stessa Costituzione di essere al servizio esclusivo della Nazione.

2. — Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla Regione Calabria sul presupposto che la questione sollevata dal Tribunale amministrativo risulterebbe estranea all'oggetto del giudizio *a quo*, in quanto diretta a invalidare la norma regolatrice della composizione della commissione del concorso di cui è causa, laddove lo stesso giudizio risulta invece delimitato, alla luce dei motivi enunciati nel ricorso, ai soli atti valutativi espressi dalla commissione ed alla conseguente delibera regionale approvativa di tali atti.

In proposito va, infatti, rilevato che il giudice rimettente, nella sua ordinanza, si è dato carico di tale possibile eccezione quando, proprio al fine di allontanare dalla questione proposta il sospetto di ultrapetizione rispetto ai limiti della domanda avanzata dal ricorrente nel giudizio *a quo*, ha argomentato sia in ordine al «nesso di consequenzialità» che viene a collegare la nomina di una commissione con gli atti dalla stessa posti in essere, sia in ordine agli effetti caducanti che l'accoglimento della questione proposta sarebbe in grado di determinare, in via derivata, nei confronti dell'intero iter procedimentale svolto dalla commissione e, quindi, anche nei confronti degli atti che hanno formato oggetto di espressa censura.

Tali argomentazioni, quand'anche controvertibili, appaiono, ad avviso di questa Corte, sufficienti a giustificare l'ingresso della questione sollevata, ove si tenga conto dell'indirizzo, ripetutamente espresso in sede di giudizio costituzionale, secondo cui «il controllo sull'ammissibilità della questione potrebbe far disattendere la premessa

interpretativa offerta dal giudice *a quo* solo quando questa dovesse risultare palesemente arbitraria, e cioè in caso di assoluta reciproca estraneità fra oggetto della questione e oggetto del giudizio di provenienza o quando l'interpretazione offerta dovesse risultare del tutto non plausibile» (v. da ultimo, sentenze nn. 103, 238, 345 del 1993).

Il che non si riscontra nel caso in esame.

3. - Nel merito la questione è fondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 453 del 1990, ha avuto modo di sottolineare come l'applicazione del principio di imparzialità ai concorsi per l'ammissione ai pubblici impieghi imponga «il perseguimento del solo interesse connesso alla scelta delle persone più idonee all'esercizio della funzione pubblica, indipendentemente da ogni considerazione per gli orientamenti politici e per le condizioni personali e sociali dei vari concorrenti». Da qui la conseguenza che, nella composizione delle commissioni giudicatrici di tali concorsi, «il carattere esclusivamente tecnico del giudizio debba risultare salvaguardato da ogni rischio di deviazione verso interessi di parte o comunque diversi da quelli propri del concorso» e che la presenza in tali commissioni di tecnici ed esperti dotati di titoli di studio e professionali adeguati alle materie oggetto delle prove di esame «debba essere, se non esclusiva, quanto meno prevalente, tale da garantire scelte finali fondate sull'applicazione di parametri neutrali e determinate soltanto dalla valutazione delle attitudini e della preparazione dei candidati». Questi principi sono stati confermati nella sent. n. 333 del 1993.

Giova, d'altro canto, rilevare che tale orientamento in tema di imparzialità nei pubblici concorsi ha trovato un ulteriore (e più radicale) svolgimento nell'ambito della nuova legislazione statale in tema di pubblico impiego, posta con il d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, dove, in tema di selezione del personale, è stato enunciato il criterio fondamentale che le commissioni di concorso per l'accesso e per la progressione del personale nei pubblici uffici siano composte «esclusivamente con esperti di provata competenza, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali» (art. 8, lett. c).

L'applicazione dei principi richiamati -- direttamente conseguenti dal criterio di imparzialità che deve ispirare l'organizzazione e l'azione amministrativa in tutti i suoi aspetti e che, di conseguenza, viene a operare anche nei confronti di tutti i concorsi, sia di accesso che di progressione nella carriera, per il pubblico impiego -- porta, pertanto, all'accoglimento della questione proposta: e questo in relazione al fatto che la norma impugnata (a differenza di quanto statuito nella precedente disciplina posta con l'art. 46 della legge regionale calabrese n. 34 del 1984) ha previsto una commissione giudicatrice composta interamente da rappresentanti politici e sindacali, senza alcuna presenza di esperti o di componenti dotati di specifica competenza tecnica rispetto alle prove di esame.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale della Calabria 5 maggio 1990, n. 55 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 34/1984 e n. 11/1987), nella parte in cui non ha previsto la presenza, in seno alle commissioni giudicatrici per l'avanzamento a dirigente di 2^a qualifica, di membri esperti dotati di specifica competenza tecnica rispetto alle materie previste per le selezioni concorsuali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 417

*Sentenza 15-25 novembre 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Turismo - Regione Puglia - Centro turistico studentesco - Benefici di servizi turistici agevolati - Erogazione ai soci iscritti da più di tre mesi - Ragionevolezza del potere discrezionale affidato al legislatore regionale in ordine alla fissazione dei «requisiti minimi omogenei» - Non incidenza sul contenuto essenziale e tipico della libertà di associazione - Non fondatezza.

(Legge regione Puglia 11 dicembre 1984, n. 52, art. 14, primo comma, u. p.).

(Cost., artt. 3, 18 e 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 11 dicembre 1984, n. 52 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo), promosso con l'ordinanza emessa il 24 marzo 1993 dal Giudice conciliatore di Maglie nel procedimento civile vertente tra Lini Mario ed il Centro Turistico Studentesco e Giovanile di Lecce, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione del Centro Turistico Studentesco e Giovanile di Lecce;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Mario P. Chiti e Stefano Grassi per il Centro Turistico Studentesco e Giovanile di Lecce;

Ritenuto in fatto

1. Con atto di citazione proposto davanti al giudice conciliatore di Maglie, Mario Lini ha convenuto in giudizio il Centro turistico studentesco e giovanile chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo da lui corrisposto per un biglietto aereo e il prezzo con il quale lo stesso biglietto è venduto a tariffa ridotta dal citato Centro ai suoi soci. Poiché il convenuto ha giustificato il proprio rifiuto a corrispondere la predetta somma invocando l'art. 14, primo comma, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 11 dicembre 1984, n. 52, il quale prevede che il beneficio di servizi turistici agevolati può essere erogato soltanto a favore dei soci iscritti da più di tre mesi, e poiché il ricorrente risultava effettivamente iscritto all'anzidetto Centro da meno di tre mesi, il giudice conciliatore di Maglie, ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata, ha contestato la legittimità costituzionale del ricordato art. 14 in riferimento agli artt. 3, 18 e 117 della Costituzione.

Secondo il giudice rimettente, la disposizione impugnata sembra, innanzitutto, debordare dai principi fondamentali, previsti dall'art. 117 della Costituzione come limite alla legislazione regionale, dal momento che il criterio dell'anzianità del rapporto associativo, posto dall'art. 14 come condizione per la fruizione dei servizi turistici e ricettivi erogati ai propri iscritti a prezzi agevolati dalle associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, non appare rientrare nei «requisiti minimi omogenei e modalità di esercizio», che l'art. 10 della legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217, demanda alla competenza del legislatore regionale. Inoltre, continua lo stesso giudice, la fissazione di quel medesimo criterio sembra concernere un oggetto, cioè il rapporto associazione-associato, che esorbita dal campo di competenza che il citato art. 10 affida alla legge regionale.

Ad avviso del giudice *a quo*, la disposizione contestata si pone in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, poiché crea un'irragionevole disparità di trattamento tra gli associati a seconda che gli stessi abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'associazione maggiore o minore di tre mesi. Infine, sempre secondo lo stesso giudice, l'impugnato art. 14 viola l'art. 18 della Costituzione, poiché interferisce indebitamente con la libertà di associazione, determinando obiettivi condizionamenti al concreto esercizio di detta libertà.

2. È intervenuto in giudizio il Centro turistico studentesco e giovanile per chiedere che la questione sia accolta.

Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 117 della Costituzione, la parte privata, dopo aver sottolineato che l'art. 10 della legge-quadro sul turismo costituisce, oltreché un «principio fondamentale» vincolante il legislatore regionale, una norma di attuazione dei principi costituzionali in tema di libertà di associazione, formazioni sociali e partecipazione, afferma che tale articolo demanda alla competenza regionale soltanto di fissare «i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio» per il compimento delle attività turistiche e ricettive permesse, a favore dei propri iscritti, alle associazioni senza scopo di lucro operanti al livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali. In base a tale norma il legislatore regionale potrebbe determinare, ad esempio, *standards* finanziari e organizzativi, ma non dettare norme tali da svuotare o sostanzialmente ostacolare il diritto riconosciuto *ex lege* alle associazioni in questione. Inoltre, sempre ad avviso della parte privata, l'impugnato art. 14 viola l'art. 117 della Costituzione sotto un ulteriore profilo, poiché la sfera dei diritti di libertà, essendo esclusivamente riservata al legislatore statale, è preclusa a interventi, tanto più se limitativi, della legge regionale.

Per quel che concerne la violazione dell'art. 18 della Costituzione, la parte privata, premesso che la libertà di associazione è proiezione dell'art. 2 della Costituzione, ricorda che la stessa libertà comporta non solo il diritto dell'individuo di associarsi liberamente, ma anche il diritto delle associazioni di determinare liberamente il proprio ordinamento e la propria organizzazione interna conformemente ai propri interessi e alle proprie finalità, senza che il legislatore possa ingerirsi in quest'ambito. Ciò significa che la legge, tanto più se regionale, non può intervenire nel rapporto interno fra associazione e associato, essendo questo riservato all'autonomia dell'associazione. Né si potrebbe in alcun modo dire, continua la parte privata, che la «sospensione» trimestrale dei diritti associativi, prevista dalla norma impugnata, sia giustificata da altri interessi di rilievo costituzionale, sicché appare evidente l'arbitrarietà di un limite che si risolve in una gravissima penalizzazione del fenomeno associativo nel settore turistico, in relazione a categorie, come i giovani e gli studenti, che non dispongono di ingenti risorse economiche.

Infine, ad avviso della parte privata, l'assenza di qualsiasi valida ragione giustificativa di rango costituzionale della norma impugnata rende illegittima, in riferimento ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, la discriminazione a danno dei soci con anzianità di iscrizione inferiore a tre mesi, la quale è basata su un dato puramente accidentale ed estrinseco.

3. --- In prossimità dell'udienza il Centro turistico studentesco e giovanile ha depositato un'ulteriore memoria, con la quale ha semplicemente ribadito argomenti già svolti nell'atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. --- Il giudice conciliatore di Maglie ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 11 dicembre 1984, n. 52 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo), in riferimento agli artt. 3, 18 e 117 della Costituzione.

Più precisamente, il giudice *a quo* sospetta, innanzitutto, la violazione dell'art. 117 della Costituzione, sotto il profilo della lesione del limite dei «principi fondamentali», dal momento che la disposizione impugnata, nel subordinare a un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi la fruizione da parte degli associati dei benefici e dei servizi turistici e ricettivi erogabili dalle associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, esorbiterebbe dai limiti di competenza riconosciuti al legislatore regionale dall'art. 10, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), che concernono semplicemente la determinazione dei «requisiti minimi omogenei e (del)le modalità di esercizio» per lo svolgimento dei predetti servizi.

In secondo luogo, il giudice rimettente ritiene che la disposizione impugnata possa contrastare con il principio costituzionale della parità di trattamento (art. 3 della Costituzione), poiché discriminerebbe irragionevolmente gli iscritti a seconda che questi abbiano maturato un'anzianità d'iscrizione all'associazione maggiore o minore di tre mesi.

Infine, sempre ad avviso dello stesso giudice, la norma contestata potrebbe violare l'art. 18 della Costituzione, in quanto conterrebbe un illegittimo condizionamento del concreto esercizio della libertà di associazione.

2. Le questioni non sono fondate.

Va, innanzitutto, escluso che l'impugnato art. 14, primo comma, ultimo periodo, violi l'art. 117 della Costituzione, in relazione al principio fondamentale della materia stabilito dall'art. 10, secondo comma, della legge-quadro per il turismo.

Quest'ultimo articolo, infatti, nell'autorizzare le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati (primo comma), demanda alle leggi regionali il compito di fissare «i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi» (secondo comma). Sulla base di tale attribuzione di competenza, il legislatore regionale della Puglia ha adottato l'impugnato art. 14, il quale stabilisce che «per fruire dei benefici e dei servizi offerti dalle associazioni è necessario essere iscritti all'associazione stessa da almeno tre mesi».

Non v'è dubbio che la determinazione del requisito che un socio sia iscritto da almeno tre mesi per poter fruire dei benefici relativi al godimento dei servizi turistici e ricettivi erogati dalle associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale nei settori ricreativo, culturale, religioso o sociale rientri in un uso non irragionevole del potere discrezionale affidato al legislatore regionale in ordine alla fissazione dei «requisiti minimi omogenei» e delle «modalità di esercizio», al fine di assicurare che effettivamente «le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi».

Quest'ultima finalizzazione, cui è subordinato l'esercizio del potere di determinare «i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio» per lo svolgimento delle predette attività, espressamente contenuta nella norma attributiva di competenza al legislatore regionale, pone, infatti, a quest'ultimo il compito di predisporre le condizioni e le cautele opportune allo scopo di evitare che la fruizione degli speciali benefici, indicati nell'art. 10 della legge-quadro e connessi all'iscrizione alle ricordate associazioni, possa dar luogo ad abusi. Un compito che, certamente, non può tradursi in restrizioni o in controlli sulla libertà di associazione dei singoli, sulla complessiva attività sociale, sul godimento in generale dei diritti dei soci e sull'autonomia garantita alle associazioni nelle loro attività interne ed esterne; né può altresì risolversi in misure in grado di penalizzare o di scoraggiare sostanzialmente quelle stesse libertà o quegli stessi diritti: ma può consistere soltanto in requisiti o modalità esclusivamente finalizzati alla corretta fruizione degli speciali benefici, come quello in contestazione nel giudizio *a quo* (tariffa agevolata per viaggio aereo), la cui erogazione è conferita dalla legge, in deroga al diritto comune, ad associazioni perseguitanti finalità di carattere generale (ricreative, culturali, religiose o sociali) allo scopo di aumentarne la diffusione e di incentivarne lo sviluppo.

E che un limite, come quello in questione, consistente nel richiedere un minimo di stabilità di iscrizione per poter usufruire degli speciali benefici indicati, rientri nel campo degli interessi la cui cura è demandata al legislatore regionale, ha una ragionevole base nel fatto che eventuali abusi nel godimento di quei benefici potrebbero ripercuotersi negativamente sul corretto esercizio di competenze regionali. Infatti, ove non fosse adeguatamente tutelata l'osservanza di quel limite, diventerebbe reale il rischio che gli speciali servizi erogati a condizioni agevolate dalle predette associazioni finiscano per porsi in illegittima concorrenza con le medesime attività svolte dalle agenzie di viaggio e turismo alle condizioni imposte dal mercato e nell'ambito di un regime amministrativo (nonché fiscale) ben più severo. E ciò interferirebbe sicuramente sul governo del settore turistico affidato alle regioni e, in particolare, sulla programmazione regionale della diffusione sul territorio delle agenzie di viaggio e turismo (art. 9 della legge n. 217 del 1983).

Non è, dunque, fondato il rilievo formulato dal giudice *a quo*, secondo il quale la previsione normativa contestata toccherebbe un oggetto esorbitante dalle competenze legislative delle regioni, così come sono definite dall'art. 10, secondo comma, della legge n. 217 del 1983. Né si può riconoscere fondamento all'ulteriore rilievo del giudice rimettente in ordine alla pretesa eccessività del limite imposto rispetto al fine oggetto di tutela. Infatti, pur se la norma attributiva di competenza lascia alla discrezionalità del legislatore regionale la scelta dei requisiti minimi e dei modi di esercizio attraverso i quali garantire che i predetti benefici siano fruiti soltanto nell'ambito associativo e, pertanto, pur se è lecito ipotizzare che il legislatore regionale non sia tenuto a ricorrere all'anzianità di iscrizione come criterio di ammissione al godimento dei medesimi benefici, quest'ultimo, tuttavia, così come è regolato dalla norma contestata, non è certamente un mezzo sproporzionato rispetto al fine da perseguire, né è tale da scoraggiare nei singoli l'adesione ad associazioni positivamente apprezzate dalla Costituzione e dalle leggi o da rappresentare un intralcio eccessivo al libero dispiegamento delle attività associative. La brevità del termine di anzianità previsto come condizione per il godimento di quei particolari benefici e la collateralità dell'oggetto inciso dal limite rispetto alle complessive attività sociali delle associazioni ricreative, culturali, religiose o sociali sono un chiaro sintomo di uso non irragionevole della discrezionalità legislativa in riferimento ai valori costituzionali appena ricordati: quello stabilito è, infatti, un filtro minimo diretto a verificare la correttezza nel godimento di un beneficio concesso dalla legge entro limiti precisi, filtro che non è in grado di provocare sostanziali effetti disincentivanti nei confronti della libertà di associazione, né di pregiudicare sostanzialmente la libertà della associazione nel determinare la propria struttura organizzativa e le modalità della propria attività, secondo quanto è garantito dall'art. 18 della Costituzione.

3. — Le considerazioni ora svolte inducono a respingere anche la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, poiché esse portano ad escludere che il requisito di un'anzianità d'iscrizione almeno trimestrale possa comportare un'irragionevole disparità di trattamento fra gli associati iscritti da più o da meno di tre mesi.

4. Non fondata è, infine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia n. 52 del 1984, sollevata in riferimento all'art. 18 della Costituzione, sotto il profilo che il requisito previsto dalla norma impugnata costituirebbe un'indebita interferenza nei confronti dell'esercizio della libertà di associazione.

Per quel che riguarda la garanzia dei fini per i quali le associazioni possono formarsi e agire, l'art. 18 della Costituzione assicura ad esse una sfera di azione potenzialmente eguale a quella garantita ai singoli individui. Ciò fa sì che il riconoscimento costituzionale della libertà di associazione rappresenti la proiezione, sul piano dell'azione collettiva, della libertà individuale, come riconosciuta e tutelata dalla Costituzione stessa. Questa ampia e significativa garanzia costituzionale della libertà di associazione gioca tanto in senso positivo, quanto — ed è l'aspetto che qui rileva — in senso negativo. Nel primo senso, ciò significa che in generale gli individui possono liberamente dar vita ad associazioni e possono in piena autonomia agire in forma associata per gli stessi fini che essi ritengono legittimamente di voler perseguire in forma individuale; nel secondo senso, invece, l'equiparazione tra fini perseguibili dall'associazione e fini a disposizione della libera azione individuale preclude di estendere la garanzia costituzionale della libertà di associazione in riferimento al perseguimento di obiettivi di fronte ai quali la libera azione dei singoli è giuridicamente tenuta ad arrestarsi o ad essere sottoposta a discipline pubblicistiche o, comunque, a controlli sociali.

In relazione a quest'ultimo principio viene in rilievo il fatto che le attività oggetto di contestazione sono attività economiche ordinariamente imputabili alle agenzie di viaggio e turismo, vale a dire, in base all'art. 9 della legge n. 217 del 1983, ad imprese che esercitano professionalmente attività di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi. Si tratta, dunque, come si è già accennato, di attività che eccezionalmente, in forza dell'art. 10 della legge appena citata, sono permesse, ad esclusivo beneficio dei propri iscritti, alle associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali. E, poiché in Costituzione le libertà economiche sono sottoposte a limiti e a controlli più ampi e più penetranti di quelli configurati in relazione alla libertà di associazione come tale, non è irragionevole che il legislatore sottoponga a disciplina più rigorosa e a controlli pubblici più penetranti le associazioni private allorché agiscono come soggetti che gestiscono attività economiche, proprio allo scopo di perseguire le finalità di utilità generale ad esso imposte dagli articoli da 41 a 47 della Costituzione.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 217 del 1983, le attività di produzione, di organizzazione e di intermediazione in ordine all'erogazione dei servizi turistici e ricettivi sono sottoposte a un regime pubblicistico, nel senso che il loro esercizio è condizionato da una previa autorizzazione regionale. In riferimento a tale regime, l'adozione da parte del legislatore (regionale) di una misura, quale quella contestata, che, come è stato precisato nel punto 2 della motivazione, è finalizzata alla prevenzione dei pericoli di concorrenza illecita fra le attività svolte imprenditorialmente dalle agenzie di viaggio e turismo e quelle eccezionalmente permesse, a favore dei propri iscritti, alle associazioni non di lucro menzionate nell'art. 10, primo comma, della legge-quadro per il turismo, rientra fra i limiti, costituzionalmente giustificati, diretti a precludere al singolo di utilizzare la libertà associativa per il perseguimento di finalità sottoposte a particolari discipline pubblicistiche. In altri termini, il limite contenuto nell'art. 14, primo comma, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia, oggetto della presente contestazione, proprio perché tocca profili attinenti a speciali benefici riconosciuti dalla legge ordinaria e al particolare regime delle attività economiche permesse alle associazioni indicate nel citato art. 10, non incide sul contenuto essenziale e tipico della libertà di associazione garantita dall'art. 18 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 11 dicembre 1984, n. 52 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18 e 117 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Maglie con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 418

*Sentenza 15-25 novembre 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Processo penale - G.I.P. - Notifica al difensore dell'indagato dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio fissata in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione avanzata dal p.m. - Mancata previsione - Necessità di una lettura coordinata degli artt. 409 e 127 del c.p.p. e degli artt. 61 e 99 stesso codice - Ricomprensione del difensore dell'indagato nel novero dei destinatari dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.P.P., art. 409, secondo comma, in riferimento all'art. 24 della Costituzione).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Raffaele Mazzaro, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto in fatto

I. — Nel procedimento penale a carico di Raffaele Mazzaro il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 27 ottobre 1992 (R.O. n. 131 del 1993), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede obbligatoriamente la notifica dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio al difensore dell'indagato ovvero, in caso di sua mancanza, la previa nomina di un difensore d'ufficio, per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione».

Nell'ordinanza di rinvio si premette che l'art. 409, secondo comma, del codice di procedura penale prescrive che, in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, «il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato».

In tale norma, quindi, il difensore della persona sottoposta alle indagini non è menzionato tra i soggetti destinatari dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio fissata dal giudice per le indagini preliminari che non abbia provveduto *de plano* sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero.

Aggiunge poi il giudice *a quo* che l'obbligo di notificare l'avviso dell'udienza in camera di consiglio anche al difensore dell'indagato non può essere desunto dalla disposizione (sempre contenuta nell'art. 409, secondo comma, del codice di rito) secondo cui «il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127» del codice di procedura penale.

Il richiamo all'art. 127, infatti, non si estenderebbe alla disciplina degli avvisi perché l'art. 409, secondo comma, del codice di rito contiene una specifica e autonoma elencazione dei destinatari dell'avviso dell'udienza, elencazione che risulterebbe del tutto inutile in caso di incondizionato rinvio all'art. 127 che, al primo comma, prevede l'avviso «alle parti, alle altre persone interessate ed ai difensori».

Tanto premesso, il giudice *a quo* prospetta il dubbio che il diritto di difesa, sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, risulti violato dalla mancata inclusione del difensore della persona sottoposta alle indagini tra i destinatari dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio prevista dall'art. 409, secondo comma, del codice di procedura penale.

Ripercorrendo le complessive modalità di svolgimento del procedimento in camera di consiglio regolate dall'art. 127 del codice di rito, il giudice remittente menziona le norme che garantiscono l'audizione e la partecipazione dell'indagato e del suo difensore; sottolinea che le disposizioni relative agli avvisi (comma primo), alla partecipazione dei soggetti avvisati ed all'audizione dell'indagato detenuto (comma terzo), alla necessità del rinvio per legittimo impedimento dell'imputato (comma quarto), sono previste a pena di nullità; ricorda infine che l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo per tali casi di nullità (art. 409, sesto comma, c.p.p.).

Da questo contesto normativo il giudice *a quo* trae la conclusione che — per consentire le dichiarazioni dell'indagato che intende partecipare all'udienza prevista dall'art. 409, secondo comma, del codice di procedura penale — la difesa della persona sottoposta alle indagini deve essere, in tale sede, adeguatamente garantita. Ed a tal fine chiede alla Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma denunciata «nella parte in cui non prescrive che comunque debba assicurarsi l'assistenza tecnica di un difensore cui va inviato l'avviso dell'udienza».

La questione prospettata è considerata rilevante, dal momento che in camera di consiglio non si è provveduto a dare avviso al difensore che, sul punto, ha proposto eccezione: con la conseguenza che «decidere negativamente» su tale eccezione «comporterebbe un'ipotesi di nullità» del procedimento in caso di accoglimento della censura di incostituzionalità della norma denunciata.

2. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato in diritto

1. — Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dubita della legittimità costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice di procedura penale, ritenendo che tale norma si ponga in contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto non prevede la notifica al difensore della persona sottoposta alle indagini dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio fissata in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero.

Il giudice remittente chiede, pertanto, che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata nella parte in cui essa non prescrive l'invio al difensore dell'indagato dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio: e ciò al fine di assicurare comunque alla persona sottoposta alle indagini l'assistenza tecnica di un difensore anche nel procedimento in questione.

2. — Nei termini in cui è prospettata, la questione è da ritenere infondata.

Nella sua ordinanza di rinvio il giudice *a quo* parte dall'assunto che l'art. 409, secondo comma, del codice di rito identifichi come destinatari esclusivi dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato ed escluda perciò l'obbligo di inviare detto avviso anche al difensore dell'indagato.

A sostegno di questa ricostruzione il giudice remittente afferma che, nella disposizione impugnata, è contenuta una specifica ed autonoma elencazione dei destinatari dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio, senza menzione alcuna del difensore dell'indagato, con la conseguenza che il richiamo all'art. 127 del codice di procedura sarebbe da considerarsi limitato alle sole forme del procedimento camerale, senza estendersi alla disciplina degli avvisi.

Tale lettura della disposizione denunciata non appare, peraltro, condivisibile.

Nel ricostruire la normativa in discussione non si può infatti prescindere dalla disposizione dettata dall'art. 61 del codice di rito: una norma, questa, che — estendendo diritti e garanzie dell'imputato alla persona sottoposta alle indagini preliminari — sottolinea come le garanzie di difesa dell'indagato debbano operare — sia pure in forme diversificate — lungo tutta la fase delle indagini preliminari e, pertanto, anche in relazione allo snodo cruciale disciplinato dall'art. 409, che può segnare alternativamente o l'epilogo definitivo del procedimento o la ripresa e l'approfondimento delle indagini sulla scorta delle indicazioni fornite dal giudice o la formulazione dell'imputazione su ordine del giudice.

Inoltre, la disposizione dettata dall'art. 99 del codice estende al difensore, sia esso dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini, «le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo»: ed a tale norma è stata già ricollegata, nella giurisprudenza di questa Corte, la necessità di informativa al difensore in ordine ad una fase del procedimento — l'incidente probatorio — nella quale vengono compiute attività «che sottintendono ... un adeguato esercizio della difesa tecnica» (sent. n. 436 del 1990).

Alla luce di questi principi va quindi letta la norma impugnata che, nel menzionare specificamente il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa, ha inteso identificare, con la necessaria precisione, i protagonisti sostanziali del contraddittorio destinato a svolgersi nell'udienza in camera di consiglio, senza, peraltro, escludere la necessità dell'avviso al difensore dell'indagato. In questa chiave di lettura può, pertanto, risultare coerente anche il richiamo operato dall'art. 409 al procedimento camerale disciplinato dall'art. 127 del codice, dove si prevede l'invio dell'avviso «alle parti, alle altre persone interessate ed ai difensori».

La scelta legislativa di regolare l'udienza sulla richiesta di archiviazione richiamandosi alla disciplina generale del «procedimento in camera di consiglio» rende, infatti, evidente la volontà di assicurare non solo la presenza del pubblico ministero, delle parti e delle altre persone interessate (nella specie la persona offesa) ma anche del difensore dell'indagato al fine di garantire, con certezza, il concreto esercizio del diritto di difesa e l'effettività del contraddittorio.

D'altro canto è appena il caso di ricordare che l'udienza-disciplinata dall'art. 409, secondo comma, del codice di rito — finalizzata al controllo del giudice delle indagini preliminari sull'osservanza del principio di obbligatorietà dell'azione penale ed alla assunzione di decisioni di estremo rilievo sulla sorte del procedimento e dell'indagato — può realizzare compiutamente la sua funzione istituzionale solo se è assicurata l'assistenza tecnica della persona sottoposta alle indagini: il che presuppone l'invio del relativo avviso non solo all'indagato, ma anche al suo difensore (previa, naturalmente, la nomina di un difensore d'ufficio all'indagato che non abbia già nominato un difensore di fiducia).

In conclusione, la lettura coordinata degli artt. 409 e 127 ed il collegamento di tali disposizioni con le regole dettate dagli artt. 61 e 99 del codice inducono ad affermare che il difensore dell'indagato è ricompreso nel novero dei destinatari dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio fissata dal giudice delle indagini preliminari per l'adozione di provvedimenti sulla richiesta di archiviazione.

Tale interpretazione conduce, di conseguenza, a escludere quella violazione dell'art. 24 della Costituzione che viene lamentata dal giudice *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHIELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 419

*Sentenza 15-25 novembre 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Lavoro (rapporto di) - SO.GE.SI. S.p.a. - Gestione esattoriale delle imposte dirette - Equiparazione tra i compartecipi di impresa familiare di esattoria ed i titolari o i dipendenti delle imprese esattoriali costituite in altre forme giuridiche - Mancata previsione - Diversità delle discipline corrispondente a situazioni obiettivamente differenziate - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge regione Sicilia 21 agosto 1984, n. 55, artt. 5 e 6).

(Cost., artt. 3 e 4).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regionale della Sicilia 21 agosto 1984, n. 55 (Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 15 dicembre 1992 dal Tribunale di Nicosia nei procedimenti civili vertenti tra la SO.GE.SI S.p.A. e Anello Rosaria e Maria, iscritte ai nn. 161 e 162 del registro ordinanze del 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Anello Rosaria e Anello Maria nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto in fatto

1. — Con due ordinanze di identico contenuto, emesse entrambe il 15 dicembre 1992 nel corso delle controversie di lavoro, in grado di appello, vertenti rispettivamente tra la SO.GE.SI S.p.A. e Anello Maria e sempre tra la SO.GE.SI S.p.a. e Anello Rosaria, il Tribunale di Nicosia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regionale della Sicilia 21 agosto 1984, n. 55 (Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia), in relazione agli artt. 3 e 4 della Costituzione.

Il Tribunale rimettente rileva che ai sensi del citato art. 5 della legge regionale n. 55 del 1984 i titolari di esattorie in carica alla data del 31 dicembre 1984 sono stati assunti, su loro richiesta, dalla SO.GE.SI S.p.A., società costituita ai sensi dell'art. 1 della stessa legge ed avente come oggetto sociale la gestione delle esattorie delle imposte dirette in Sicilia; e che in virtù del successivo art. 6 la SO.GE.SI medesima ha provveduto alla conferma del personale già in servizio presso le esattorie rilevate purché risultasse iscritto alla data del 31 dicembre 1983 al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.

Ad avviso del Tribunale di Nicosia le norme sopracitate — volte a garantire, tanto ai titolari delle esattorie rilevate quanto ai dipendenti delle stesse, la possibilità di proseguire nella propria attività lavorativa — determinerebbero una ingiustificata disparità di trattamento ai danni dei compartecipi di esattorie costituite in forma di impresa familiare, ai

sensi dell'art. 230-*bis* del codice civile, che resterebbero privi della disposta tutela, non potendo essere equiparati né ai titolari di esattorie (dal momento che il rapporto associativo del gruppo familiare ha rilevanza esclusivamente interna e solo il familiare-imprenditore risulta gestore dell'impresa con rilevanza esterna) né ai lavoratori subordinati delle esattorie stesse (dato che tra i partecipanti all'impresa familiare non sussiste alcun vincolo di subordinazione). Pertanto, con la legge sospettata di incostituzionalità sarebbe determinata una discriminazione tra i lavoratori che, non avvalendosi dell'istituto dell'impresa familiare, sono stati confermati a svolgere la loro attività presso le esattorie SO.GE.SI. e quelli che, facendo ricorso all'impresa familiare, si sono visti respingere le relative richieste di assunzione.

Per questo il giudice *a quo* ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione, prospettata dalle resistenti, che si sono viste respingere dalla SO.GE.SI. le proprie richieste di assunzione, in virtù della soprarichiamata normativa regionale, pur avendo svolto attività lavorativa dal 1° gennaio 1977 al 30 settembre 1980 presso le esattorie comunali di Agira e Nicosia come dipendenti e dal 26 dicembre 1980 fino al conferimento delle esattorie alla SO.GE.SI. quali partecipanti all'impresa familiare costituita con il genitore-esattore. .

2. — Con distinti atti di intervento di identico contenuto, depositati fuori termine, sono intervenute nei giudizi Anello Rosaria e Anello Maria, appellante nei procedimenti *a quo*, per aderire alle tesi formulate dal Tribunale rimettente.

3. — Si è costituita nei due giudizi, con atti di identico contenuto, la Regione Sicilia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'infondatezza della questione.

A giudizio della Regione non potrebbe essere sindacata sotto il profilo della legittimità costituzionale la scelta discrezionale operata dal legislatore regionale di non estendere la tutela di cui alle norme impugnate anche alla diversa e peculiare fattispecie dei compartecipi dell'impresa familiare.

La Regione condivide l'assunto del Tribunale rimettente secondo il quale i suddetti compartecipi non sarebbero assimilabili né alla figura del titolare-esattore, che è il componente-imprenditore dell'impresa familiare, né a quella dei lavoratori dipendenti, data l'assenza di un rapporto di subordinazione all'interno della stessa impresa familiare. Ma proprio tali considerazioni, unitamente a quella che i partecipanti all'impresa familiare percepiscono una quota di utili, varrebbero a contrastare — a giudizio della stessa Regione — la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Né sarebbe fondata l'asserita violazione dell'art. 4 della Costituzione, in quanto la normativa regionale impugnata non avrebbe interferito in alcun modo sulla libera scelta della forma di svolgimento dell'attività lavorativa da parte di quanti avevano a suo tempo deciso di fare ricorso all'istituto dell'impresa familiare.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Nicosia, in funzione di giudice del lavoro, con due ordinanze di identico contenuto ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 5 e 6 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55, in quanto in tali disposizioni non si prevede — ai fini della possibilità di assunzione, su domanda, presso la SO.GE.SI S.p.a., succeduta alle precedenti gestioni esattoriali delle imposte dirette — l'equiparazione tra i compartecipi di impresa familiare di esattoria ed i titolari o i dipendenti delle imprese esattoriali costituite in altre forme giuridiche.

2. — I due giudizi, stante l'identità di contenuto delle ordinanze di rimessione, possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

3. — La questione non è fondata.

Nella fase di passaggio tra il vecchio sistema di esattorie in concessione ed il nuovo sistema nel quale il servizio di riscossione delle imposte dirette è stato affidato ad una società di diritto privato, la SO.GE.SI S.p.A., il legislatore regionale, con la legge 21 agosto 1984, n. 55, ha ritenuto di assicurare la possibilità di assunzione, a domanda, presso tale società per due categorie di soggetti: gli imprenditori già titolari delle esattorie concessionarie in carica alla data del 31 dicembre 1984 (art. 5) ed i lavoratori dipendenti delle medesime esattorie, iscritti al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali alla data del 31 dicembre 1983 (art. 6). La stessa possibilità di assunzione non è stata, invece, prevista dalla disciplina in contestazione per i partecipanti alle imprese esattoriali costituite in forma di impresa familiare ai sensi dell'art. 230-*bis* del codice civile.

Questa scelta legislativa trova, peraltro, la sua giustificazione nel fatto che l'impresa familiare, così come configurata nell'art. 230-*bis* del codice civile, si caratterizza come istituto associativo del tutto peculiare: un istituto cioè che è tale da escludere, da un lato, nei rapporti esterni, la presenza di un vincolo societario suscettibile di estendere la responsabilità gestionale al dilà della figura del familiare-imprenditore; dall'altro, nei rapporti interni, la possibilità di ricondurre allo schema proprio del rapporto di lavoro subordinato l'apporto collaborativo prestato dal singolo familiare nell'ambito dell'impresa. Tale particolare configurazione dell'impresa familiare viene, del resto, posta in luce dallo stesso giudice *a quo*, che, nelle ordinanze di rinvio, rileva come i compartecipi dell'impresa familiare diversi dal familiare-imprenditore non possano essere equiparati né ai titolari di esattorie (poiché il rapporto associativo del gruppo familiare ha rilevanza esclusivamente interna e solo il familiare-imprenditore risulta gestore dell'impresa con rilevanza esterna), né ai lavoratori dipendenti delle stesse esattorie (dato che nell'impresa familiare non sussiste il vincolo di subordinazione proprio del rapporto di lavoro subordinato).

Queste considerazioni conducono, pertanto, a escludere — contrariamente a quanto asserito dal giudice *a quo* — che il legislatore regionale, per il fatto di non avere esteso ai compartecipi di impresa familiare la tutela prevista per le categorie dei titolari di impresa e dei lavoratori dipendenti, possa avere violato il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto la diversa disciplina adottata nelle due ipotesi corrisponde a situazioni oggettivamente differenziate il cui apprezzamento, in sede di individuazione dell'ambito di operatività della disciplina adottata, non può non risultare riservato alla sfera propria della discrezionalità del legislatore.

Né va trascurato il fatto che nel d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi dello Stato, in attuazione della delega disposta con la legge 4 ottobre 1986, n. 657 — i cui principi sono stati espressamente riferiti anche alla Regione siciliana, che in materia ha competenza legislativa di tipo concorrente — è stata prevista una salvaguardia dei preesistenti rapporti di lavoro che, in analogia a quella stabilita dalla normazione regionale impugnata, non si estende ai soggetti che hanno prestato la loro attività nell'ambito dell'impresa familiare (v. artt. 122 e 123).

4. — Infine, non può essere accolta la censura formulata con riferimento all'art. 4 della Costituzione, dal momento che questa norma non offre una garanzia costituzionale in ordine alla conservazione del posto di lavoro, ove siano intervenuti mutamenti nelle situazioni, giuridiche ed economiche, su cui il rapporto di lavoro risulti fondato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55 (Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia), in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Nicosia, in funzione di giudice del lavoro, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 420

Ordinanza 5-25 novembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (rapporto di) - Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - Funzione di revisore dei conti - Prestazione a titolo gratuito - Situazione certamente non raffrontabile con il regime previsto per il collegio dei revisori dei conti della Cassa depositi e prestiti - Ragionevolezza - Richiamo alla sentenza della Corte n. 314/1987 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, art. 17, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELI, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, in relazione all'art. 21 dello stesso d.P.R. (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da De Tullio Osvaldo ed altro contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato — con ordinanza del 15 ottobre 1992, pervenuta a questa Corte il 14 aprile 1993 — questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, in relazione all'art. 21 dello stesso d.P.R., «nella parte in cui viene prevista la possibilità che le funzioni di revisore dei conti presso l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale vengano prestate a titolo gratuito»;

che il remittente premette che, ai sensi della norma impugnata, i revisori dei conti appartenenti ad amministrazioni dello Stato (come i ricorrenti nel giudizio *a quo*) sono collocati fuori del ruolo organico di appartenenza e percepiscono, in aggiunta alla normale retribuzione, non già gli emolumenti pur previsti — mediante rinvio ad apposito d.P.R. — dal primo comma dello stesso art. 17, ma soltanto la eventuale differenza tra il trattamento goduto nell'amministrazione di provenienza e quello spettante in base al menzionato d.P.R., con la conseguenza che, quando il primo sia superiore al secondo (come avviene nella fattispecie), i revisori prestano la propria opera senza alcun compenso;

che, ad avviso del giudice *a quo*, tale disciplina viola i sopra indicati parametri costituzionali in primo luogo per irrazionale disparità di trattamento rispetto ad una serie di altre analoghe fattispecie il cui regime normativo prevede (o comunque non esclude) un compenso specifico per i membri di collegi di revisori dei conti, pur se dipendenti di pubbliche amministrazioni collocati fuori ruolo;

che, in particolare, mentre appare evidente la discriminazione con riferimento al regime previsto per il collegio dei revisori dei conti della Cassa depositi e prestiti, la cui situazione è del tutto speculare a quella in esame, anche in ordine ad altre fattispecie richiamate (collegio dei revisori dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, delle Università degli studi, ecc.) la disparità di trattamento non è giustificata, in quanto le stesse costituiscono espressione di un principio normativo in base al quale all'impiegato

pubblico collocato fuori ruolo per adempiere a funzioni di revisione o controllo viene riconosciuto (anche implicitamente) il diritto ad uno specifico emolumento aggiuntivo rispetto al trattamento economico di provenienza;

che, in secondo luogo, prosegue il remittente, è ravvisabile una disparità di trattamento irrazionale anche all'interno del collegio dei revisori in esame, in quanto, a causa del particolare meccanismo previsto dalla norma impugnata, a parità di funzioni svolte si vengono a privilegiare i membri che hanno un trattamento economico di provenienza di importo inferiore;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito l'inammissibilità della questione — in quanto il remittente chiede una sentenza additiva invasiva della discrezionalità del legislatore, con violazione nella specie, anche dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione —, concludendo, in subordine, per l'infondatezza della medesima;

Considerato che l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato deve essere respinta, in quanto nella richiesta del giudice *a quo* — tendente in sostanza ad ottenere che, attraverso l'eliminazione del particolare meccanismo previsto dalla norma impugnata, il compenso per l'opera svolta dai ricorrenti sia comunque corrisposto integralmente — non si rinviene alcun motivo di inammissibilità, risultando, d'altro canto, del tutto inconferente il riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

che la questione si rivela chiaramente non fondata sotto entrambi i profili prospettati;

che, invero, rispetto alle discipline richiamate dal remittente, relative a collegi di revisori dei conti di altri enti, non può ritenersi che il legislatore, nell'ambito della sua sfera di discrezionalità, abbia introdotto nella fattispecie in esame un'irragionevole disparità di trattamento, in quanto trattasi di situazioni certamente non identiche e, d'altro canto, inidonee ad integrare — contrariamente a quanto afferma il giudice *a quo* — un asserito principio generale in materia, cui la norma impugnata avrebbe ingiustificatamente derogato;

che, del resto, poiché la normativa in esame prevede in astratto la corresponsione di un compenso, la censura si incentra essenzialmente sul sistema di calcolo degli emolumenti, che effettivamente può portare (come avviene per i ricorrenti nel giudizio *a quo*) ad un azzeramento del compenso aggiuntivo qualora l'ammontare della retribuzione percepita nell'amministrazione di provenienza sia pari o superiore agli emolumenti spettanti in base al d.P.R. cui rinvia il primo comma dell'art. 17 in questione;

che, tuttavia, tale meccanismo non determina alcuna irrazionale disparità di trattamento all'interno del collegio, essendo evidentemente ispirato — come riconosce lo stesso remittente — proprio da un intento di perequazione del complessivo trattamento economico dei componenti del collegio medesimo, i quali, essendo collocati fuori ruolo, svolgono esclusivamente le eguali funzioni di cui trattasi;

che, infine, quanto al riferimento all'art. 36 della Costituzione, va ribadito il costante orientamento di questa Corte, secondo cui il principio in esso affermato attiene alla retribuzione considerata nel suo complesso e non alle singole componenti di questa o alle prestazioni accessorie (cfr. sent. n. 314 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal TAR del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 73

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 novembre 1993
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Provincia di Bolzano - Impiego pubblico - Disciplina del rapporto di lavoro del personale della provincia - Mancata previsione: a) dell'applicazione a detti rapporti delle norme civilistiche (sezione seconda e terza, capo primo, titolo secondo del quinto libro del c.c. e leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa); b) dell'affidamento ai dirigenti della gestione delle risorse finanziarie; c) della trasmissione di copia dei contratti collettivi al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro; d) della facoltà di avvalersi dell'attività di rappresentanza e assistenza dell'Agenzia per le relazioni sindacali; e) della composizione della delegazione di parte pubblica e di parte sindacale; f) della disciplina della incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività nonché dei casi di divieto di cumulo tra impieghi ed incarichi pubblici; g) della verifica dei risultati dell'azione amministrativa; h) dell'abolizione dei trattamenti economici accessori non collegati alla produttività o allo svolgimento effettivo di attività disagiate, pericolose o dannose alla salute; i) del divieto di procedere a nuove assunzioni in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche; l) del periodo di sette anni di effettiva permanenza nella sede di prima sistemazione, della mobilità d'ufficio per il personale eccedente che non accetti la mobilità volontaria e il collocamento in disponibilità; m) del transito dei dipendenti degli enti pubblici a società private nel caso di trasferimento alle stesse delle funzioni di detti enti pubblici; n) dell'assunzione per chiamata numerica degli iscritti nella lista di collocamento e dell'attuazione delle pari opportunità, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 - Violazione di norme giuridiche dell'ordinamento dello Stato contenute nel d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

(Legge provincia di Bolzano 3 luglio 1959, n. 6, e successive leggi di modifica e integrazione 3 ottobre 1991, n. 27 e 16 ottobre 1992, n. 36).

(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 11, in relazione all'art. 4).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, domicilia, contro la provincia di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore*, per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge della provincia autonoma di Bolzano 3 luglio 1959, n. 6, recante «Ordinamento degli uffici e del personale della provincia di Bolzano» e successive leggi di modifica ed integrazione 3 ottobre 1991, n. 27 e 16 ottobre 1992, n. 36, laddove non prevedono che i rapporti di lavoro del personale della provincia siano disciplinati dalle disposizioni delle sezioni seconda e terza, capo primo, titolo secondo del libro quinto del cod. civ. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto compatibili con la specialità del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei termini definiti dal l.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega della legge 23 ottobre 1992, n. 421; dell'art. 90 della legge provinciale n. 6/1959 in relazione agli artt. 2, lett. r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e 43, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; degli artt. 4, 6, 10 e 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, in relazione all'art. 2, lett. g), punto 1, della legge delega n. 421/1992 e art. 3, d.lgs. n. 29/1993; della legislazione provinciale tutta in materia di pubblico impiego sopra ricordata, in relazione alle disposizioni di cui ai paragrafi nn. 4, 5 e 6 della presente memoria; il tutto con riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Come è noto, lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige all'art. 11 attribuisce alle province autonome la potestà legislativa cd. primaria — art. 4 dello statuto — in relazione all'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto: tale potestà deve essere esercitata nel rispetto, fra l'altro, delle «norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica».

Con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, sono state dettate le norme di attuazione dello statuto per quanto concerne il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali. Secondo l'art. 2, primo comma, detta legislazione deve essere adeguata ai principi e norme costituenti i limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con legge 23 ottobre 1992, n. 421, fu data delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. Con d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, il Governo ha esercitato la delega: al titolo primo ha dettato i principi generali della materia del pubblico impiego ed al terzo comma dell'art. 1 ha — molto opportunamente — chiarito che le disposizioni del decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e che i principi desumibili dall'art. 2 della legge delega, costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Sono ormai trascorsi i sei mesi concessi dalle ricordate norme di attuazione del d.lgs. n. 266/1992, senza che la provincia autonoma di Bolzano abbia adeguato la propria legislazione in materia di pubblico impiego alle norme di profonda revisione in materia dettate dalla legge delega n. 421/1992, così come concretizzate nel d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, n. 29), per cui il 26 ottobre 1993 il Governo ha deliberato — delibera allegata al presente atto — di adire codesta ecc.ma Corte costituzionale a mente del secondo e terzo comma, art. 2, d.lgs. n. 266/1992.

I motivi di contrasto fra la legislazione provinciale ed i principi fondamentali sopra cennati sono di seguito illustrati.

1. — La legge della provincia autonoma di Bolzano 3 luglio 1959, n. 6, recante «Ordinamento degli uffici e del personale della provincia di Bolzano» e successive leggi di modifica ed integrazione (legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27 e 16 ottobre 1992, n. 36), nel loro complesso risultano confliggenti con l'art. 2, lett. a), della legge delega n. 421/1992, così come attuato dall'art. 2, secondo comma, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nella parte in cui non prevedono che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile (sezioni seconda e terza, capo primo, titolo secondo, del libro quinto del cod. civ. e leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa), in quanto compatibile con la specialità del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali.

Conseguentemente, tutta la normativa della provincia di Bolzano, di cui alle leggi sopra indicate in materia di impiego dei propri dipendenti, è incostituzionale ove in contrasto con le norme del secondo comma, art. 2, del d.lgs. n. 29 cit.

2. — L'art. 90 della legge provinciale n. 6/1959 relativo ai trasferimenti si pone in contrasto con quanto previsto dalla lett. r) dell'art. 2 della legge delega n. 421/1992 e dall'art. 43 del d.lgs. n. 29/1993.

3. — Gli artt. 4, 6, 10 e 12 della legge provinciale n. 10/1992 non prevedono l'affidamento ai dirigenti della gestione delle risorse finanziarie, così come disposto dall'art. 2, lett. g), punto 1, della legge delega n. 421/1992 e dall'art. 3 del d.lgs. n. 29/1993.

4. — La legislazione provinciale sopra menzionata si pone in contrasto con l'art. 51, terzo comma, del d.lgs. n. 29/1993, laddove non prevede la trasmissione di copia dei contratti collettivi sottoscritti al dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro e nella parte in cui non prevede la possibilità di avvalersi dell'attività di rappresentanza o di assistenza dell'agenzia per le relazioni sindacali, di cui all'art. 50, quinto comma, del d.lgs. in argomento. Si chiarisce che il terzo comma, art. 51, sopra richiamato, si pone quale norma di specificazione rispetto all'art. 2, punto b), della legge n. 421/1992, il quale non contempla una disciplina differenziata per i contratti collettivi decentrati e prevede genericamente l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti da parte del Governo, previa trasmissione da parte dell'organismo tecnico.

5. — La legislazione provinciale sopra menzionata prevede una disciplina degli accordi sindacali difforme rispetto a quella prevista dall'art. 2, lett. b), della legge delega n. 421/1992 e dall'art. 45 del d.lgs. n. 29/1993, in quanto non disciplinano la composizione della delegazione di parte pubblica e di parte sindacale ai sensi dell'art. 45, ottavo comma, cit.

6. — La legislazione provinciale sopra menzionata non risulta adeguata ad altre norme fondamentali della legge n. 421/1992 ed al d.lgs. n. 29/1993, perché non prevede la disciplina delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività; i casi di divieto di cumulo tra impieghi ed incarichi pubblici; la verifica dei risultati dell'azione amministrativa mediante appositi nuclei di valutazione; un'area di contrattazione per la dirigenza medica; il contenimento dei costi contrattuali; non prevede che l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse; l'abolizione di trattamenti economici accessori non collegati alla produttività o allo svolgimento effettivo di attività disagiate, pericolose o dannose alla salute; la comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli emolumenti corrisposti per gli incarichi conferiti al personale dipendente ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; il divieto di procedere a nuove assunzioni in caso di mancata rideterminazione delle piante

ganiche ai sensi della legge n. 412/1991 cit.; il periodo di sette anni di effettiva permanenza nella sede di prima sistemazione; la mobilità d'ufficio per il personale eccedente che non accetti la mobilità volontaria e il collocamento in disponibilità; il transito dei dipendenti degli enti pubblici a società private nel caso di trasferimento alle stesse delle funzioni dei detti enti pubblici; l'assunzione per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento; l'attuazione della pari opportunità ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125; il completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Presidente del Consiglio dei Ministri conclude perché sia dichiarata l'legittimità costituzionale:

della legge della provincia di Bolzano 3 luglio 1959, n. 6, recante «Ordinamento degli uffici e del personale della provincia di Bolzano» e successive leggi di modifica ed integrazione 3 ottobre 1991, n. 27 e 16 ottobre 1992, n. 36, laddove si prevedono che i rapporti di lavoro del personale regionale siano disciplinati dalle disposizioni delle sezioni seconda e terza, capo primo, titolo secondo del libro quinto del cod. civ. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto compatibili con la specialità del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei termini definiti dal l.lgs. n. 29/1993;

l'art. 90 della legge della provincia di Bolzano 3 luglio 1959, n. 6, in relazione all'art. 2, lett. r), della legge n. 121/1992 e dall'art. 43 del d.lgs. n. 29/1993;

degli artt. 4, 6, 10 e 12 della legge provinciale n. 10/1992 in relazione agli artt. 2, lett. g), punto 1, della legge n. 421/1992 e 3 del d.lgs. n. 29/1993;

delle leggi provinciali n. 6/1959, n. 27/1991 e n. 36/1992, per non essere state adeguate alle disposizioni elencate nei nn. 4, 5 e 6 della presente ricorso,

tutto con riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Roma, addì 2 novembre 1993

Gaetano ZOTTA, avvocato dello Stato

1192

N. 74

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 novembre 1993

(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Provincia di Trento - Impiego pubblico - Disciplina del rapporto di lavoro del personale della provincia - Mancata previsione: a) dell'applicazione a detti rapporti delle norme civilistiche (sezione seconda e terza, capo primo, titolo secondo del quinto libro del c.c. e leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa); b) dell'affidamento ai dirigenti della gestione delle risorse finanziarie; c) della trasmissione di copia dei contratti collettivi al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro; d) della facoltà di avvalersi dell'attività di rappresentanza e assistenza dell'Agenzia per le relazioni sindacali; e) della composizione della delegazione di parte pubblica e di parte sindacale; f) della disciplina della incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività nonché dei casi di divieto di cumulo tra impieghi ed incarichi pubblici; g) della verifica dei risultati dell'azione amministrativa; h) dell'abolizione dei trattamenti economici accessori non collegati alla produttività o allo svolgimento effettivo di attività disagiate, pericolose o dannose alla salute; i) del divieto di procedere a nuove assunzioni in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche; l) del periodo di sette anni di effettiva permanenza nella sede di prima sistemazione, della mobilità d'ufficio per il personale eccedente che non accetti la mobilità volontaria e il collocamento in disponibilità; m) del transito dei dipendenti degli enti pubblici a società private nel caso di trasferimento alle stesse delle funzioni di detti enti pubblici; n) dell'assunzione per chiamata numerica degli iscritti nella lista di collocamento e dell'attuazione della pari opportunità, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 - Violazione di norme giuridiche dell'ordinamento dello Stato contenute nel d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

(Legge provincia di Trento 29 aprile 1983, n. 12, e successive leggi di modifica ed integrazione 30 marzo 1989, n. 1, 23 febbraio 1990, n. 6 e 24 gennaio 1992, n. 5).

Statuto Trentino-Alto Adige, art. 11, in relazione all'art. 4).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, domicilia, contro la provincia di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore*, per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge della

provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12, recante «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento» e successive leggi di modifica ed integrazione 30 marzo 1989, n. 1, 23 febbraio 1990, n. 6 e 24 gennaio 1992, n. 5, laddove non prevedono che i rapporti di lavoro del personale della provincia siano disciplinati dalle disposizioni delle sezioni seconda e terza, capo primo, titolo secondo del libro quinto del cod. civ. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto compatibili con la specialità del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei termini definiti dal l.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega della legge 23 ottobre 1992, n. 421; degli artt. 15 e 16 della legge provinciale n. 12/1983 in relazione agli artt. 2, lett. g), punto 1-b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; dell'art. 157 della legge provinciale n. 12/1983, in relazione all'art. 2, lett. q), della legge delega n. 421/1992 e poi artt. 54 del d.lgs. n. 29/1993; dell'art. 6 della legge provinciale n. 1/1989 in relazione all'art. 2, lett. b), della legge delega n. 421/1992 e poi art. 52 del d.lgs. n. 29/1993; art. 42 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, in relazione all'art. 2, lett. q), della legge delega n. 421/1992, e dall'art. 54, quinto comma, del d.lgs. n. 21/1993; della legislazione provinciale tutta in materia di pubblico impiego sopra ricordata, in relazione alle disposizioni di cui ai paragrafi 6, 7 e 8 della presente memoria: il tutto con riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Come è noto, lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige all'art. 11 attribuisce alle province autonome la potestà legislativa cd. primaria — art. 4 dello statuto — in relazione all'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto; tale potestà deve essere esercitata nel rispetto, fra l'altro, delle «norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica».

Con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, sono state dettate le norme di attuazione dello statuto per quanto concerne il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali. Secondo l'art. 2, primo comma, detta legislazione deve essere adeguata ai principi e norme costituenti i limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con legge 23 ottobre 1992, n. 421, fu data delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. Con d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, il Governo ha esercitato la delega: al titolo primo ha dettato i principi generali della materia del pubblico impiego ed al terzo comma dell'art. 1 ha — molto opportunamente — chiarito che le disposizioni del decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e che i principi desumibili dall'art. 2 della legge delega, costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Sono ormai trascorsi i sei mesi concessi dalle ricordate norme di attuazione del d.lgs. n. 266/1992, senza che la provincia autonoma di Trento abbia adeguato la propria legislazione in materia di pubblico impiego alle norme di profonda revisione in materia dettate dalla legge delega n. 421/1992, così come concretizzate nel d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, n. 29), per cui il 26 ottobre 1993 il Governo ha deliberato — delibera allegata al presente atto — di adire codesta ecc.ma Corte costituzionale a mente del secondo e terzo comma, art. 2, d.lgs. n. 266/1992.

I motivi di contrasto fra la legislazione provinciale ed i principi fondamentali sopra cennati sono di seguito illustrati.

1. La legge della provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 recante «Nuove ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento» e successive leggi di modifica ed integrazione (legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 e 24 gennaio 1992, n. 5), nel loro complesso risultano confliggenti con l'art. 2, lett. a), della legge delega n. 421/1992, così come attuato dall'art. 2, secondo comma, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nella parte in cui non prevedono che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile (sezioni seconda e terza, capo primo, titolo secondo, del libro quinto del cod. civ. e leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa), in quanto compatibile con la specialità del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali.

Conseguentemente, tutta la normativa della provincia di Trento, di cui alle leggi sopra indicate in materia di impiego dei propri dipendenti, è incostituzionale ove in contrasto con le norme del secondo comma, art. 2, del d.lgs. n. 29 cit.

2. — Gli artt. 15 e 16 della legge provinciale n. 12/1983 relativi ai compiti dei dirigenti generali non prevedono esplicitamente che agli stessi spetti la gestione finanziaria di cui alla lett. g), punto 1, della legge delega n. 421/1992 ed all'art. 3 del d.lgs. n. 29/1993.

3. — L'art. 157 della legge provinciale n. 12/1983, relativo all'aspettativa per mandato sindacale non risulta adeguato a quanto previsto dall'art. 2, lett. q), della legge delega n. 421/1992 e dall'art. 54, quarto comma, del d.lgs. n. 29/1993.

4. — L'art. 6 della legge provinciale n. 1/1989 non prevede la possibilità di sospensione degli accordi sindacali di cui all'art. 2, lett. b), della legge delega n. 421/1992 e dall'art. 45 del d.lgs. n. 29/1993.

5. — L'art. 42 della legge provinciale n. 5/1992, relativo ai permessi sindacali, non risulta conforme a quanto previsto in materia dall'art. 2, lett. q), della legge delega n. 421/1992 e dall'art. 54, quinto comma, del d.lgs. n. 21/1993.

6. — La legislazione provinciale sopra menzionata si pone in contrasto con l'art. 51, terzo comma, del d.lgs. n. 29/1993, laddove non prevede la trasmissione di copia dei contratti collettivi sottoscritti al dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro e nella parte in cui non prevede la possibilità di avvalersi dell'attività di rappresentanza o di assistenza dell'agenzia per le relazioni sindacali, di cui all'art. 50, quinto comma, del d.lgs. in argomento. Si chiarisce che il terzo comma, art. 51, sopra richiamato, si pone quale norma di specificazione rispetto all'art. 2, punto b), della legge n. 421/1992, il quale non contempla una disciplina differenziata per i contratti collettivi decentrati e prevede genericamente l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti da parte del Governo, previa trasmissione da parte dell'organismo tecnico.

7. — La legislazione provinciale sopra menzionata prevede una disciplina degli accordi sindacali difforme rispetto a quella prevista dall'art. 2, lett. b), della legge delega n. 421/1992 e dall'art. 45 del d.lgs. n. 29/1993, in quanto non disciplinano la composizione della delegazione di parte pubblica e di parte sindacale ai sensi dell'art. 45, ottavo comma, cit.

8. — La legislazione provinciale sopra menzionata non risulta adeguata ad altre norme fondamentali della legge n. 421/1992 ed al d.lgs. n. 29/1993, perché non prevede la disciplina delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività; i casi di divieto di cumulo tra impieghi ed incarichi pubblici; la verifica dei risultati dell'azione amministrativa mediante appositi nuclei di valutazione; un'area di contrattazione per la dirigenza medica; il contenimento dei costi contrattuali; non prevede che l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse; l'abolizione di trattamenti economici accessori non collegati alla produttività o allo svolgimento effettivo di attività disagiate, pericolose o dannose alla salute; la comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli emolumenti corrisposti per gli incarichi conferiti al personale dipendente ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; il divieto di procedere a nuove assunzioni in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche ai sensi della legge n. 412/1991 cit.; il periodo di sette anni di effettiva permanenza nella sede di prima sistemazione; la mobilità d'ufficio per il personale eccedente che non accetti la mobilità volontaria e il collocamento in disponibilità; il transito dei dipendenti degli enti pubblici a società private nel caso di trasferimento alle stesse delle funzioni dei detti enti pubblici; l'assunzione per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento; l'attuazione della pari opportunità ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125; il completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Presidente del Consiglio dei Ministri conclude perché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale:

della legge provinciale Trento 29 aprile 1983, n. 12, recante «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento» e successive leggi di modifica ed integrazione 30 marzo 1989, n. 1, 23 febbraio 1990, n. 6 e 24 gennaio 1992, n. 5, laddove non prevedono che i rapporti di lavoro del personale regionale siano disciplinati dalle disposizioni delle sezioni seconda e terza, capo primo, titolo secondo del libro quinto del cod. civ. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto compatibili con la specialità del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei termini definiti dal d.lgs. n. 29/1993;

degli artt. 15 e 16 della legge provinciale n. 12/1983, in relazione agli artt. 2, lett. g), punto 1), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e 3 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;

dell'art. 157 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, in relazione all'art. 2, lett. q), della legge delega n. 421/1992 e poi art. 54, quarto comma, del d.lgs. n. 29/1993;

dell'art. 6 della legge provinciale n. 1/1989, in relazione all'art. 2, lett. b), della legge delega n. 421/1992 e dall'art. 45 del d.lgs. n. 29/1993;

dell'art. 42 della legge provinciale n. 5/1992, in relazione all'art. 2, lett. q), della legge delega n. 421/1992 e dall'art. 54, quinto comma, del d.lgs. n. 29/1993;

delle leggi provinciali n. 12/1983, n. 1/1989, n. 6/1990 e n. 5/1992, per non essere state adeguate alle disposizioni elencate ai nn. 6, 7 e 8 del presente ricorso,

il tutto con riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Roma, addì 2 novembre 1993

Gaetano ZOTTA, avvocato dello Stato

n. 75

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 novembre 1993
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Regione Trentino-Alto Adige - Impiego pubblico - Disciplina del rapporto di lavoro del personale della regione - Mancata previsione: a) dell'applicazione a detti rapporti delle norme civilistiche (sezione seconda e terza, capo primo, titolo secondo del quinto libro del c.c. e leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa); b) dell'affidamento ai dirigenti della gestione delle risorse finanziarie; c) della trasmissione di copia dei contratti collettivi al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro; d) della facoltà di avvalersi dell'attività di rappresentanza e assistenza dell'Agenzia per le relazioni sindacali; e) della composizione della delegazione di parte pubblica e di parte sindacale; f) della disciplina della incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività nonché dei casi di divieto di cumulo tra impieghi ed incarichi pubblici; g) della verifica dei risultati dell'azione amministrativa; h) dell'abolizione dei trattamenti economici accessori non collegati alla produttività o allo svolgimento effettivo di attività disagiate, pericolose o dannose alla salute; i) del divieto di procedere a nuove assunzioni in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche; l) del periodo di sette anni di effettiva permanenza nella sede di prima sistemazione, della mobilità d'ufficio per il personale eccedente che non accetti la mobilità volontaria e il collocamento in disponibilità; m) del transito dei dipendenti degli enti pubblici a società private nel caso di trasferimento alle stesse delle funzioni di detti enti pubblici; n) dell'assunzione per chiamata numerica degli iscritti nella lista di collocamento e dell'attuazione delle pari opportunità, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 - Violazione di norme giuridiche dell'ordinamento dello Stato contenute nel d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

(Legge regione Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15, e successive leggi di modifica ed integrazioni 11 giugno 1987, n. 5 e 21 febbraio 1991, n. 5).

(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 4).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, domicilia, contro la regione Trentino-Alto Adige, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, recante «Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale» e successive leggi di modifica ed integrazione 11 giugno 1987, n. 5 e 21 febbraio 1991, n. 5, laddove non prevedono che i rapporti di lavoro del personale regionale siano disciplinati dalle disposizioni delle sezioni secondo e terzo, capo primo, titolo secondo del libro quinto del cod. civ. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto compatibili con le specialità del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei termini definiti dal d.lgs. n. 29/1993; degli artt. 29, 37, 40 della legge regionale n. 15/1983 in relazione agli artt. 2, lettera a), b) e c) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e 45, 51 e 54 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; degli artt. 4, 6 e 8 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, in relazione agli artt. 2 lettere b), f), g) e l) della legge delega n. 421/1992 e poi artt. 50, 51, 52 del d.lgs. n. 29/1993; degli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, recante disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale dei comuni della regione Trentino-Alto Adige in relazione agli artt. 2, lettere b), f), g) e l), della legge delega n. 421/1992 e poi artt. 50, 51 e 52 del d.lgs. n. 29/1993, il tutto con riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Come è noto, lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige all'art. 4 attribuisce alla regione la potestà legislativa ed. primaria in relazione all'ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto: tale potestà deve essere esercitata nel rispetto, fra l'altro, delle «norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica».

Con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, sono state dettate le norme di attuazione dello statuto per quanto concerne il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali. Secondo l'art. 2, primo comma, detta legislazione deve essere adeguata ai principi e norme costituenti i limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con legge 23 ottobre 1992, n. 421, fu data delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.

Con d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, il Governo ha esercitato la delega: al titolo primo ha dettato i principi generali della materia del pubblico impiego ed al terzo comma dell'art. 1 ha — molto opportunamente — chiarito che le disposizioni del decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e che i principi desumibili dall'art. 2 della legge delega, costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Sono ormai trascorsi i sei mesi concessi dalle ricordate norme di attuazione del d.lgs. n. 266/1992, senza che la regione Trentino-Alto Adige abbia adeguato la propria legislazione in materia di pubblico impiego alle norme di profonda revisione in materia dettate dalla legge delega n. 421/1992, così come concretizzate nel d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, n. 29), per cui il 26 ottobre 1993 il Governo ha deliberato — delibera allegata al presente atto — di adire codesta ecc.ma Corte costituzionale a mente del secondo e terzo comma, art. 2 del d.lgs. n. 266/1992.

I motivi di contrasto fra la legislazione regionale ed i principi fondamentali sopra cennati sono di seguito illustrati.

1. — La legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, recante «Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale» e successive leggi di modifica ed integrazione (legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 e legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5) e la legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, nel loro complesso risultano confliggenti con l'art. 2, lett. a), della legge delega n. 421/1992, così come attuato dall'art. 2 secondo comma, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nella parte in cui non prevedono che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile (sezione secondo e terzo, capo primo, titolo secondo, del libro quinto del cod. civ. e leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa), in quanto compatibile con la specialità del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali. Conseguentemente, tutta la normativa della regione Trentino-Alto Adige, di cui alle leggi sopra indicate in materia di impiego dei propri dipendenti, è incostituzionale ove in contrasto con le norme del secondo comma, art. 2, del d.lgs. n. 29 cit.

2. — L'art. 29 della legge regionale n. 15/1983 prevede una disciplina degli accordi sindacali difforme rispetto a quella prevista dall'art. 2, lett. b), della legge delega n. 421/1992 e dall'art. 45 del d.lgs. n. 29/1993, in quanto non disciplina la composizione della delegazione di parte pubblica e di parte sindacale ai sensi dell'art. 45, ottavo comma, cit., né la trasmissione di copia del contratto ai sensi dell'art. 51, terzo comma, dello stesso d.lgs.

3. — Gli artt. 37 e 40 della legge regionale n. 15/1983 risultano in contrasto con la lett. q) della legge n. 421/1992 e con l'art. 54 del d.lgs. n. 29/1993 laddove non prevedono che la materia relativa alle aspettative ed ai permessi sindacali venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, secondo i limiti di cui al primo comma del detto art. 54; non prevedono che il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali siano comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, funzione pubblica, così come disposto dall'art. 54, quarto comma, e che vengano altresì forniti allo stesso dipartimento gli elenchi nominativi del personale collocato in aspettativa in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva o per motivi sindacali (art. 54, sesto comma).

4. — L'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, si propone in contrasto con l'art. 51, terzo comma, del d.lgs. n. 29/1993, laddove non prevede la trasmissione di copia dei contratti collettivi sottoscritti al dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro e nella parte in cui non prevede la possibilità di avvalersi dell'attività di rappresentanza o di assistenza dell'agenzia per le relazioni sindacali, di cui all'art. 50, quinto comma, del d.lgs. in argomento. Si chiarisce che il terzo comma, art. 51, sopra richiamato, si pone quale norma di specificazione rispetto all'art. 2, punto b), della legge n. 421/1992, il quale non contempla una disciplina differenziata per i contratti collettivi decentrati e prevede genericamente l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti da parte del Governo, previa trasmissione da parte dell'organismo tecnico.

5. — L'art. 6 della stessa legge regionale n. 5/1991 non risulta adeguato a quanto disposto dalla lett. l), dell'art. 2, della legge delega n. 421/1992, in quanto, pur contemplando la possibilità di proroga degli accordi sindacali, non prevede che ne sia possibile la sospensione totale o parziale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa, come ribadito dall'art. 52, terzo comma, del d.lgs. n. 29/1993. Al riguardo, è da notare che nella legge regionale in argomento non è previsto che il contratto collettivo sia corredato dei necessari documenti indicativi degli oneri finanziari [lett. b)], art. 2 della legge delega e art. 52, terzo comma, del d.lgs. n. 29/1993).

6. — L'art. 8 della legge regionale n. 5/1991 risulta in contrasto con l'art. 2, lett. f), della legge n. 421/1992, che prevede i criteri di unicità di ruolo dirigenziale e con la lett. g) del medesimo art. 2, che prevede al terzo punto la mobilità dei dirigenti, la rimozione dalle funzioni ed il collocamento a disposizione, al punto 4 l'individuazione degli organi e degli uffici dirigenziali, al punto 5 una apposita area di contrattazione per il personale dirigenziale. Tali disposizioni sono ribadite ed ulteriormente specificate nel capo secondo del d.lgs. n. 29/1993.

7. — La legge regionale n. 5/1991 non risulta adeguata ad altre norme fondamentali della legge n. 421/1992 ed al d.lgs. n. 29/1993, perchè non prevede la disciplina delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività; i casi di divieto di cumulo tra impieghi ed incarichi pubblici; la verifica dei risultati dell'azione amministrativa mediante appositi nuclei di valutazione; un'area di contrattazione per la dirigenza medica; il contenimento dei costi contrattuali; non prevede che l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse; l'abolizione di trattamenti economici accessori non collegati alla produttività o allo svolgimento effettivo di attività disagiate, pericolose o dannose alla salute; la comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli emolumenti corrisposti per gli incarichi conferiti al personale dipendente ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; il divieto di procedere a nuove assunzioni in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche ai sensi della legge n. 412/1991 cit.; il periodo di sette anni di effettiva permanenza nella sede di prima sistemazione; la mobilità d'ufficio per il personale eccedente che non accetti la mobilità volontaria e il collocamento in disponibilità; il transito dei dipendenti degli enti pubblici a società private nel caso di trasferimento alle stesse delle funzioni dei detti enti pubblici; l'assunzione per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento; l'attuazione della pari opportunità ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125; il completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche.

8. Gli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, recante disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale dei comuni della regione Trentino-Alto Adige, meritano gli stessi rilievi degli artt. 4 e 6 della legge regionale n. 5/1991 per quanto riguarda la mancata previsione della trasmissione di copia dei contratti collettivi al Dipartimento della funzione pubblica, la possibilità di avvalersi dell'attività di rappresentanza o di assistenza dell'agenzia per le relazioni sindacali e la possibilità della sospensione degli accordi sindacali.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Presidente del Consiglio dei Ministri conclude perchè sia dichiarata l'illegittimità costituzionale:

della legge regionale Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, «Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale» e successive leggi di modifica ed integrazione 11 giugno 1987, n. 5 e 21 febbraio 1991, n. 5, laddove non prevedono che i rapporti di lavoro del personale regionale siano disciplinati dalle disposizioni delle sezioni seconda e terza, capo primo, titolo secondo del libro quinto del cod. civ. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto compatibili con la specialità del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei termini definiti dal d.lgs. n. 29/1993;

degli artt. 29, 37, 40 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, in relazione all'art. 2, lettere a), b) e c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 45, 51 e 54 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;

degli artt. 4, 6 e 8 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, in relazione all'art. 2, lettere b), f), g) e l), della legge delega n. 421/1992 e poi artt. 50, 51, 52 del d.lgs. n. 29/1993;

della legge regionale n. 15/1983, e delle leggi successive di modifica ed integrazione n. 5/1987 e n. 5/1991, per non essere state adeguate alle disposizioni elencate al n. 7) del presente ricorso;

degli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, recante disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige in relazione all'art. 2, lett. b), f), g) e l), della legge delega n. 421/1992 e poi artt. 50, 51, 52 del d.lgs. n. 29/1993;

il tutto con riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Roma, addì 2 novembre 1993

Gaetano ZOTTA, avvocato dello Stato

93C1194

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Hiero, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrere

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbs S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 186
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Caprigliore, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Porlici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Enea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Ca' dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norma, riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 345.000 - semestrale L. 188.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 664.000 - semestrale L. 366.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 4 9 0 9 3 *

L. 5.200